

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MAGGIONI	490
PRESIDENTE	488	MATTARELLI, <i>Relatore</i>	488, 490, 491
Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):		TRIPODI GIROLAMO	490, 491
Assunzione a carico dello Stato delle spese per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (3635);		TRIVA	490, 492
ZAMBERLETTI e ARNAUD: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (537)	488	ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	490, 491, 492
PRESIDENTE	488	Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
CAVALIERE, <i>Relatore</i>	488	Senatore BUCCINI: Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3754)	492
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	492, 493
Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (3636)	488	TEDESCHI	492
PRESIDENTE	488, 490, 491, 492	ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	492
		ZOLLA, <i>Relatore</i>	492, 493
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (3542)	493
		PRESIDENTE	494, 495
		DE SABBATA	493, 494
		ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	495

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per l'editoria (3776)	497
PRESIDENTE	497, 498, 504, 506, 510, 511 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520
BATTINO-VITTORELLI	500, 517, 519
COTTONE	507
DULBECCO	509, 518
MERLI, <i>Relatore</i>	497, 499, 509, 510, 511 512, 513, 514, 515, 516, 517
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	510 511, 512, 513, 514 515, 516, 517, 518
SERRENTINO	504, 506, 509 510, 511, 515, 517, 518
TRIVA	498, 499, 510, 511, 513, 514, 517
ZOLLA	503, 510, 517, 519
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3773)	520
PRESIDENTE	520, 522, 523
MAGGIONI, <i>Relatore</i>	520
SARTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	522
TRIVA	520
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	528

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, i deputati Battino-Vittorelli e Serrentino sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Manca e Cottone.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (3635); e della proposta di legge Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo

10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea e commerciale, gestiti in concessione » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Arnaud: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi ».

CAVALIERE, *Relatore*. Chiedo un rinvio della discussione non avendo ancora completato la raccolta di tutti i dati che reputo necessari alla luce delle richieste di informazioni avanzate nella seduta del 20 maggio 1975.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (3636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile ».

L'onorevole Mattarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, anche se riguarda un numero limitato di appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, ha un carattere perequativo. Infatti mi sembra che si muova in una logica che è stata sempre seguita dalle altre Commissioni, e cioè che a parità di funzioni e di rischi si stabilisca lo stesso trattamento economico e la stessa indennità.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Oggi l'elicottero è diventato un avio- mezzo estremamente importante per l'attività di soccorso che gli appartenenti ai vigili del fuoco devono svolgere, purtroppo molto frequentemente, in caso di calamità. Mi pare che il rischio che l'attività di volo comporta negli elicotteri debba riservare lo stesso trattamento concesso agli elicotteristi dell'aeronautica, dell'esercito, della marina, dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza anche agli elicotteristi ed ai motoristi del Corpo dei vigili del fuoco.

Questa equiparazione era già stata prevista in un provvedimento di carattere generale in tempi non lontani, ma il Ministero del tesoro in sede di concerto stralcio gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco perché, mentre negli altri casi si trattava di appartenenti ai Corpi armati dello Stato, i vigili del fuoco attualmente sono considerati dipendenti civili; proprio per questo motivo il suddetto ministero suggerì di adottare un provvedimento *ad hoc*.

Desidero rilevare che il Ministero dell'interno, fin dal 1954 ha dotato il Corpo di un numero non ancora sufficiente di elicotteri e poiché conseguentemente fin d'allora si è reso necessario disporre di un certo numero di personale specializzato, composto di piloti e motoristi, ha impartito disposizioni per l'ordinato addestramento di tale personale, inviandolo presso le scuole elicotteri al fine di conseguire la necessaria preparazione tecnica, secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di navigazione aerea, cui i piloti e motoristi del Corpo dei vigili del fuoco devono ritenersi soggetti attesa la loro qualifica di personale civile.

Da ciò è scaturito, fra l'altro, che i piloti devono conseguire il brevetto commerciale di elicottero che, in base alle norme dell'organizzazione civile internazionale, è il brevetto di grado più elevato rilasciato ad un pilota di elicottero, in quanto abilita il suo possessore ad esercitare a bordo degli aeromobili le complesse funzioni di « comandante », con conseguenti responsabilità sia sul piano civile che su quello penale.

Per mantenere un alto grado di addestramento il personale pilota effettua ore di volo in eccedenza rispetto ai minimi di volo previsti per il mantenimento del brevetto e della relativa licenza, ai sensi delle norme del codice della navigazione. Tale alto grado di addestramento si è reso ne-

cessario al fine di poter con successo portare a termine i servizi di soccorso a cui, di volta in volta, i piloti vengono chiamati.

Testimonianza delle gravi condizioni in cui operano i piloti dei vigili del fuoco sono: una medaglia d'oro al valor civile, concessa al labaro del Corpo nazionale, cinque medaglie d'argento al valor civile, quattro medaglie di bronzo al valor civile, dieci attestati di pubblica benemerenzza al valor civile e uno al merito di servizio, concessi per atti di eroismo compiuti da piloti e da motoristi con l'elicottero.

Attualmente il Corpo dei vigili del fuoco ha alcuni nuclei elicotteri che sono dislocati presso gli aeroporti di Roma-Ciampino, Arezzo, Genova-Sestri, Modena, Pescara, Venezia-Tessera ed Alghero-Fertilia, ma negli intendimenti della direzione della protezione civile vi è quello di potenziare tali nuclei con l'istituzione di almeno uno di essi in ogni regione.

Nonostante questo, come ho già detto all'inizio del mio intervento, mentre ai piloti di elicotteri di tutti i Corpi armati, e che hanno la qualifica di militari, sono state riconosciute agli effetti economici determinate indennità, ciò non è avvenuto per i piloti degli elicotteri del Corpo dei vigili del fuoco, e il disegno di legge al nostro esame risponde a questa esigenza perequativa.

L'altro giorno ho partecipato alla Commissione difesa alla illustrazione di un provvedimento che tende ad equiparare il trattamento economico, corrisposto in caso di malattia non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi armati dello Stato a quello dei dipendenti civili dello Stato. Faccio presente che tutti i gruppi sono stati unanimi nel riconoscere questa esigenza perequativa.

Ammetto, come è già stato rilevato altre volte, che procediamo troppo spesso con dei provvedimenti che qualche collega definisce corporativi o settoriali, ma in questo caso ci troviamo di fronte a circa settanta elicotteristi e motoristi che affrontano rischi indubbiamente superiori a quelli dei comuni vigili del fuoco e che fanno dei confronti con i riconoscimenti di carattere economico dati ai piloti di elicotteri delle altre forze armate dello Stato: in considerazione di ciò il nostro dovere è di metterli alla pari con questi ultimi.

Passando all'articolato del disegno di legge, rilevo che con l'articolo 1 viene concessa al personale, in possesso dei brevetti

di pilota e di motorista di elicottero, una indennità mensile, pensionabile, di pilotaggio o di volo secondo che si tratti di pilota o di motorista.

In secondo luogo vengono precisate, attraverso l'articolo 2, le norme per il rilascio del brevetto. L'articolo 3 riconosce, ai piloti e motoristi, il diritto di fruire di generi di conforto, mentre l'articolo 4 stabilisce che le misure d'indennità di pilotaggio sono commisurate all'anzianità di volo e stabilisce, inoltre, le norme per essere ritenuti idonei alla guida del mezzo meccanico.

Per quanto riguarda l'onere, si tratta di una spesa abbastanza limitata: 100 milioni, come stabilisce l'articolo 5.

Il presente disegno di legge ha il parere favorevole di tutte le Commissioni che sono state investite del problema; credo, quindi, dopo aver brevemente illustrato i motivi ispiratori del provvedimento, che anche la nostra commissione debba esprimere un giudizio più che positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIPODI GIROLAMO. Onorevoli colleghi, credo che quando il relatore afferma che si tratta di un provvedimento che tende a perequare il trattamento economico dei vigili del fuoco addetti al servizio elicotteri, è necessario acquisire dei dati precisi con i quali si indichi anche il trattamento economico degli altri dipendenti pubblici che svolgono analoghe mansioni.

Non è sufficiente affermare che bisogna uguagliare i vigili del fuoco ad altre categorie che svolgono attività similari, mi riferisco alle guardie di pubblica sicurezza ed ai carabinieri - occorrono, invece, dati e notizie più ampi e precisi al fine di poter dare un giudizio il più obiettivo possibile.

Riteniamo che questo disegno di legge abbia delle caratteristiche corporative e clientelari; interessa infatti un piccolo gruppo, precisamente 200 unità rispetto alle 16 mila costituenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco, tali da provocare delle spaccature all'interno del corpo stesso.

Anche i sindacati hanno manifestato profonde perplessità e preoccupazioni al riguardo; dobbiamo cercare di evitare queste rotture all'interno del corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse di tutti. Se approvassimo questo provvedimento così

come esso è ci troveremmo di fronte ad altre richieste provenienti anche da altri reparti specializzati all'interno del corpo dei vigili del fuoco. Ecco perché bisogna riflettere e considerare tutti i possibili imprevisti che potrebbero un domani sorgere.

Un'altra considerazione importante è questa: per mantenere in efficienza un nucleo di elicotteri bisogna andare incontro a delle spese elevate ma soprattutto bisogna essere in grado di disporre di macchine ed attrezzature adeguate. Orbene, quando il relatore dice che ad Arezzo vi è un nucleo di elicotteristi, non si può accettare questa affermazione in quanto in quella località non vi è neanche un elicottero.

Ci troviamo di fronte ad una grossa assurdità: mentre per gli altri corpi sappiamo che vi sono delle esigenze operative e che esistono macchine ed attrezzature, per i vigili del fuoco possiamo invece contare solo su qualche elicottero che si alza di tanto in tanto.

Il provvedimento è in contrasto con la piattaforma portata avanti dai sindacati in ordine alla ristrutturazione di tutto il trattamento economico degli statali; è evidente che il problema di volo degli elicotteri si deve considerare personale dipendente dello Stato, anche se fa parte del Corpo dei vigili del fuoco, e pertanto non possiamo portare avanti un tipo di soluzione che disente con una soluzione di carattere generale in ordine al problema degli statali.

Ora, per non creare delle divisioni all'interno del Corpo dei vigili del fuoco, propongo la costituzione di un Comitato ristretto che approfondisca i problemi sollevati, anche perché ancora non siamo in condizione di sapere il trattamento riservato agli altri settori e perché, nello stesso tempo, si dovrebbe pervenire ad un provvedimento organico che interessi tutto il settore in cui operano i dipendenti dello Stato addetti al servizio di volo degli elicotteri. Faccio presente che se la maggioranza, ed il Governo in modo particolare, non accettano la nostra proposta relativa alla costituzione di un Comitato ristretto, il gruppo comunista presenterà subito la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione.

MATTARELLI, Relatore. Se si vuole contestare il fatto che gli elicotteristi dei vigili del fuoco abbiano lo stesso trattamento degli elicotteristi delle altre forze armate è un discorso, ma se si ritiene che a

parità di lavoro e di condizioni di operatività si debba prevedere lo stesso trattamento, allora mi sembra che si segua un orientamento che è stato sempre rispettato dal Parlamento.

Se gli elicotteristi dei vigili del fuoco sono pochi rispetto a tutti i vigili del fuoco, non mi sembra che questa sia una buona ragione per disciplinare, anche perché sono pochi gli elicotteristi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica rispetto agli appartenenti a quei Corpi armati.

Ecco perché ritengo che sarebbe iniquo se negassimo agli elicotteristi e ai motoristi del Corpo dei vigili del fuoco il trattamento riservato agli elicotteristi e ai motoristi dei corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza e degli altri corpi armati. Rilevo che i compiti degli elicotteristi del Corpo dei vigili del fuoco si avvicinano di più a quelli degli elicotteristi del Corpo della pubblica sicurezza: entrambi i corpi appartengono allo stesso ministero.

In considerazione di ciò, mi pare che sia giusto dare il riconoscimento stabilito nel disegno di legge ai suddetti piloti e motoristi, riconoscimento che li mette in condizione, anche dal punto di vista psicologico, di non sentirsi inferiori rispetto agli altri, tanto più che il rischio affrontato da questo personale è di gran lunga superiore a quello derivante dalla normale attività che viene svolta nel Corpo dei vigili del fuoco. Bisogna anche considerare che l'elicottero è prezioso per l'attività di soccorso svolta in occasione delle calamità, purtroppo frequenti, che affliggono il nostro paese.

Per tutte le considerazioni che ho fatto, mi permetto di insistere per l'approvazione del disegno di legge.

MAGGIONI. Desidero rilevare che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge al nostro esame, perché ha ritenuto valide le considerazioni che sono state svolte poc'anzi dal relatore.

MATTARELLI, *Relatore*. Martedì ho partecipato alla seduta della Commissione difesa che, all'unanimità, ha espresso parere favorevole al provvedimento al nostro esame.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Tripodi Girola-

mo ha fatto delle osservazioni di carattere generale relative all'esigenza e all'opportunità della permanenza nel Corpo dei vigili del fuoco della specialità degli elicotteristi.

Oggi gli elicotteristi esistono e devo ricordare che proprio alcuni di loro, appartenenti ai vigili del fuoco, hanno svolto un'attività estremamente preziosa per la salvezza dei cittadini. Molti di loro sono caduti in servizio ed al riguardo non possiamo dimenticare l'episodio di Genova quando una nave andò a sbattere contro la diga.

Il problema posto dall'onorevole Tripodi sul potenziamento del servizio non ci trova impreparati in quanto lo abbiamo già esaminato e proprio per ovviare a questo inconveniente che chiediamo una risposta positiva a questo provvedimento. In questo disegno di legge si riconosce all'elicotterista un'indennità di volo ma non un'indennità di rischio; se queste due indennità fossero cumulabili avrebbe ragione l'onorevole Tripodi a manifestare il suo dissenso, ma quando si applica l'indennità di volo automaticamente quella di rischio decade.

Aggiungo comunque che sono disponibili ad un approfondimento dei problemi di carattere generale del corpo dei vigili del fuoco anche se evo rilevare che tale provvedimento non è pregiudizievole in quanto potrà emergere da un eventuale approfondimento.

PRESIDENTE. Parlo a nome del gruppo parlamentare socialdemocratico e vorrei rilevare che altri reparti, svolgenti uguali mansioni a quelle degli elicotteristi dei vigili del fuoco, percepiscono un trattamento economico nettamente superiore a quelle degli elicotteristi dei vigili del fuoco, percepiscono un trattamento economico nettamente superiore a quello percepito da questa categoria. Non vorrei che si facessero delle discriminazioni, più dal punto di vista morale, direi, nei confronti dei vigili del fuoco che sono impegnati costantemente in gravosi compiti d'istituto, correndo dei rischi gravissimi.

TRIVA. Il problema non è tanto la mancanza di sensibilità da parte nostra nei confronti degli elicotteristi dei vigili del fuoco, quanto la richiesta, che formuliamo, di costituire un comitato ristretto.

Non abbiamo alcuna intenzione di ritardare l'approvazione del disegno di legge

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

ma dobbiamo pur trovare un mezzo per fugare le perplessità che sono sorte e che, fino ad ora, non sono state superate.

Ritengo che l'indennità di volo debba essere corrisposta solo a chi utilizza il brevetto, quindi con i rischi annessi, e non a chi sia in possesso del semplice titolo abilitativo al volo. Ci risulta che anche nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza vi è, da parte degli elicotteristi, una serie di richieste perché si sentono non giustamente valutati. Il discorso che facciamo riteniamo che debba essere allargato anche perché il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha ottenuto un ordinamento di tipo civile.

PRESIDENTE. L'essere civile rappresenta quindi un *handicap* perché i militari percepiscono l'indennità.

TRIVA. Ritengo che andando ad un comitato ristretto si possano superare tutti gli ostacoli e tutti i dubbi che possano sorgere dalla nostra parte politica.

MATTARELLI, *Relatore*. Non voglio forzare la mano alla Commissione per una rapida approvazione del provvedimento ma ritengo che, così com'è formulato, non possa far sorgere alcun dubbio. Non vorrei che trascorresse troppo tempo prima di esaminare nuovamente il provvedimento ma non mi oppongo alla costituzione di un comitato ristretto che prenda contatti con rappresentanti del Ministero e del Corpo dei vigili del fuoco per approfondire la problematica relativa al disegno di legge.

TRIPODI GIROLAMO. Che vi sia almeno un incontro con i sindacati.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi oppongo alla proposta di costituzione di un comitato ristretto auspicando che esso possa fugare le perplessità espresse dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Credo che sia emersa la unanime volontà di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore approfondimento del provvedimento. Pongo in votazione la proposta del deputato Tripodi Girolamo di istituire un comitato ristretto.

(È approvato).

Mi riservo di nominare i membri del comitato ristretto. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Senatore Buccini: Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Buccini: «Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia» già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, nella seduta del 6 maggio 1975.

L'onorevole Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOLLA, *Relatore*. Il relatore desidera fare una dichiarazione preliminare. Mi trovo in presenza dei pareri della V Commissione bilancio, favorevole perché il provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, e della Commissione istruzione che invece ha espresso a maggioranza parere contrario; questa difformità di pareri mi pone, come relatore, in imbarazzo. È vero che in alcune circostanze la nostra e altre Commissioni hanno superato pareri contrari, non vincolanti, espressi da altre Commissioni, ma il relatore per procedere alla relazione ritiene necessario avere il conforto dell'intera Commissione.

Per questi motivi sono titubante circa lo svolgimento della relazione e potrei procedere solo se tutta la Commissione fosse d'accordo di superare il parere contrario della Commissione istruzione. Nella eventualità che ciò non fosse, si impone un rinvio per acquisire la documentazione della discussione svoltasi ieri in seno a detta Commissione, almeno per correttezza e rispetto delle procedure parlamentari.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette al relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tedeschi che partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo.

TEDESCHI. Credo opportuna ed utile la proposta di rinvio del relatore, ma desidero

comunque porre un interrogativo che ha aleggiato nella Commissione istruzione. Già considerando il titolo della proposta di legge: « Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia » si avverte il dubbio che la proposta sia stata erroneamente assegnata a questa Commissione, perché soggetto del provvedimento non sono le scuole di polizia, ma gli insegnanti compresi nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione e una scorsa sommaria degli articoli mostra chiaramente questo aspetto.

Per questi motivi ritengo che sia bene accettare il rinvio e mi propongo, d'altra parte, di sollecitare l'interessamento del presidente della Commissione istruzione e di sottoporre il quesito alla Presidenza della Camera circa l'attribuzione del provvedimento.

ZOLLA, *Relatore*. Chiedo scusa, ma forse non ci siamo capiti e devo meglio precisare il mio punto di vista.

Devo anzitutto fare una difesa della competenza di questa Commissione, perché la legge 11 giugno 1974 n. 253 cui la proposta di legge si richiama, dice all'articolo 5 che gli insegnanti della scuola di polizia per le materie di cultura generale e istruzione professionale sono nominati dal ministro dell'interno. La legge del 1974 fu discussa dalla II Commissione e nessuno ne pose in dubbio la competenza, e dal momento che l'odierno provvedimento si innesta come conseguenza dell'approvazione dell'articolo 5 di quella legge è indubbia la competenza primaria della Commissione interni.

Per quanto riguarda il rinvio, io non ho chiesto un rinvio ma ho detto che il relatore, in presenza di due pareri, uno favorevole e uno contrario, sarebbe indotto per sua natura a procedere alla discussione, ma, per correttezza nello svolgimento dei lavori parlamentari, se l'intera Commissione non è d'accordo ritiene che a questo punto si imponga un rinvio per approfondire i motivi del parere contrario della Commissione pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Mi sembra che non esista il consenso richiesto dal relatore per iniziare la discussione. Pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (3542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE SABBATA. Desidero rilevare innanzi tutto che le direttive della Comunità economica europea debbono essere attuate con maggiore rapidità e non aumentando il divario fra l'emanazione della direttiva e l'attuazione della medesima con un provvedimento di legge, come è avvenuto in questo caso rispetto all'attuazione della precedente direttiva. Infatti, il disegno di legge al nostro esame è stato presentato il 4 marzo 1975, mentre la direttiva n. 73/148 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 28 giugno 1973. Come si può rilevare sono passati quasi due anni dalla pubblicazione della direttiva alla presentazione del disegno di legge, cioè un termine più lungo di quello lasciato trascorrere nell'occasione precedente. D'altra parte l'articolo 9 della direttiva stabilisce quanto segue: « Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione ».

In considerazione di ciò credo che sia opportuno un richiamo per un più pronto e puntuale adempimento da parte del Governo dell'attuazione delle direttive in questa come in altre materie.

Non mi pare che sul merito del provvedimento vi siano da fare molte osservazioni. Desidero rilevare che un primo elemento positivo è il seguente: è caduta la condizione di reciprocità contenuta nel precedente provvedimento e si intende dar corso alla direttiva in modo diretto ed autonomo fuori di tale condizione che, d'altra parte, in alcuni casi potrà essere fatta valere con altri strumenti in base alle norme di diritto internazionale.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Un elemento meno positivo è contenuto nell'articolo 1, in base al quale hanno diritto al soggiorno le persone indicate nel disegno di legge, allorché le restrizioni relative all'attività indipendente siano state soppresse in virtù del Trattato istitutivo della Comunità.

Questa condizione, che non è prevista nella direttiva, costituisce una limitazione per cui occorre invitare ed esortare il Governo ad accelerare almeno tutti i provvedimenti che eliminano le restrizioni ancora esistenti nelle varie attività indipendenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TURNATURI

DE SABBATA. Il disegno di legge prevede in alcuni paragrafi delle estensioni che non sono corrette, e a questi ho presentato alcuni emendamenti.

La direttiva, infatti, estende il diritto di soggiorno agli ascendenti e discendenti dei cittadini e del coniuge, mentre alla lettera b) dell'articolo 1 è scritto: « agli ascendenti, ai discendenti ed al coniuge di questi che siano a loro carico ». A parte il fatto che non sono compresi gli affini che la direttiva obbliga a comprendere, bisogna parlare degli ascendenti del coniuge e non del coniuge degli ascendenti, come è scritto nella suddetta lettera b).

A questo riguardo, rilevo che è scritta più correttamente la lettera b) dell'articolo 2 che è del seguente tenore: « agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al comma precedente e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico ».

Comunque, se con la lettera b) dell'articolo 1 si è voluto estendere il diritto di soggiorno al coniuge degli ascendenti e dei discendenti, non è che intenda fare una eccezione, perché si tratta di una estensione ammissibile; non possono però essere esclusi gli ascendenti e i discendenti del coniuge, e proprio per questo motivo ho presentato un emendamento del seguente tenore: « al parente e all'affine in linea retta e al loro coniuge, sempre che siano a carico ».

Propongo questa formulazione per le lettere b) degli articoli 1 e 2 del disegno di legge e per la lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo ai lavoratori dipendenti, alla cui proposta di modifica ho provveduto presentando un articolo

aggiuntivo, in quanto questa norma non è presa in esame dal disegno di legge.

Rilevo che non si dà attuazione al paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva, che è del seguente tenore: « Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza ». Poiché nel disegno di legge non vi è alcuna norma a questo riguardo, vi è una infrazione della direttiva. Propongo di ovviare a questa situazione presentando un emendamento che mi riservo di illustrare in sede di esame degli articoli.

Le modifiche accennate dal relatore mi sembrano non corrette. Questo perché la direttiva della CEE stabilisce all'articolo 1 quanto segue: « Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno: c) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza ».

Non possiamo cioè applicare il criterio della minore età stabilito dal nostro diritto interno, perché in primo luogo mi sembra che non tutti i diritti europei riconoscono la maggiore età a 18 anni e in secondo luogo perché i figli possono essere di altra cittadinanza e pertanto avere uno status personale che non li renda maggiorenni all'età di 18 anni. Ripeto che secondo la direttiva, il diritto di soggiorno spetta anche ai figli d'età inferiore a 21 anni, anche se di cittadinanza non comunitaria.

In considerazione di ciò, non mi sembra che le osservazioni del relatore possano essere accettate tanto più che non si tratta di una questione molto importante, nel senso che è molto probabile che il figlio di età inferiore a 21 anni, sia o non sia maggiorenne, è nella maggior parte dei casi a carico dei genitori e come tale rientrerebbe nella categoria successiva di cui alla lettera d) della direttiva, che è del seguente tenore: « degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza » ed alle lettere b) degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, modificate dagli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge e alle proposte presentate dall'onorevole De Sabbata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente, allorché le restrizioni relative a questa siano state soppresse in virtù del Trattato istitutivo della Comunità.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti, ai discendenti ed al coniuge di questi che siano a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee », conforme al modello stabilito con decreto del Ministero dell'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di

soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

I cittadini di cui al primo comma ai quali, in seguito ad un cambiamento di attività, si applichino le disposizioni dell'articolo 4, conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza della sua validità.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« Al parente ed all'affine in linea retta e al loro coniuge, sempre che siano a carico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere l'articolo 1-bis: « La lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituita dalla seguente:

b) del parente e dell'affine in linea retta e del loro coniuge sempre che siano a carico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i citta-

dini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini stessi;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al comma precedente e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

a) l'esibizione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica;

b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al parente e all'affine in linea retta e al loro coniuge, sempre che siano a carico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere l'articolo 2-bis:

« L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni.

Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.

Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

(È approvato).

ART. 4.

È abrogato il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato, al termine della seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per l'editoria (3776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze per l'editoria».

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non c'è oggi in Italia quotidiano che possa dirsi al riparo dalla crisi che ha investito la azienda editoriale giornalistica, una crisi che viene da lontano ed è testimoniata da un dato significativo: la scomparsa di oltre cinquanta testate. Tutto ciò è avvenuto mentre nel paese si è ridestata la coscienza del diritto-dovere dell'informazione e l'opinione pubblica ha percepito che l'informazione è condizione stessa di una democrazia fondata sul pluralismo.

Se è vero, platonicamente, che vivere in democrazia è preferibile, è pur vero che vivere anche in democrazia senza il dialogo alimentato dalle molteplici voci di una stampa libera ad ogni livello sarebbe mortificante e forse impossibile.

C'è stato un ampio dibattito nel Parlamento, negli organi sindacali, nella società civile. Il tema della conduzione e della riforma della stampa — è stato autorevolmente detto — ha dominato interi convegni. Il maggior peso delle redazioni nell'interno dei giornali si è tradotto in alcuni istituti, in alcune conquiste, parte consacrate dagli accordi contrattuali, parte proiettate nella visione di ammodernamento generale del settore.

Mentre i giornalisti hanno posto, con vigore, il problema dell'autonomia e della dignità professionale, le forze politiche hanno dibattuto i problemi delicati e fondamentali di una normativa dell'informazione capace di incidere in positivo sulla struttura editoriale.

L'ampia indagine conoscitiva, condotta proprio in sede di Commissione interni, ha fornito dati ed indicazioni esemplari. Essa ha rilevato come la situazione di crisi non tocchi più soltanto i piccoli e medi giornali, ma anche i grandi e le connesse strutture editoriali. Da qui l'esigenza di un intervento, quale quello che stiamo esaminando, che, pur traendo risalto dall'emergenza, già fissi taluni essenziali obiettivi di riforma e in tale contesto si inseriscono, le agevolazioni sulla carta, lo sgravio di oneri fiscali, il credito agevolato per il rinnovo

vamento tecnologico e per il ripianamento dei *deficit* aziendali pregressi per i quotidiani di media tiratura, senza dire delle provvidenze per le forme cooperative, possibilmente estensibili ad ogni forma associativa di giornalisti, e degli aiuti ai periodici, e non solo a quelli di chiaro valore culturale. Il tutto — ecco un primo effettivo passo in direzione della riforma — con la garanzia del registro nazionale della stampa che prevede insieme la pubblicizzazione dei bilanci e delle eventuali variazioni proprietarie con relative gravi sanzioni per gli inadempienti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge una commissione — che dovrebbe essere tecnica e rappresentativa delle categorie interessate — incaricata di verificare la applicabilità delle misure sopra indicate, dovrebbe altresì proporre mezzi idonei per garantire il pluralismo informativo secondo i criteri fissati nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla stampa.

In sostanza, con l'intervento proposto, che è sperimentale fissato in un triennio, si vuole aiutare l'impresa a raggiungere la economicità della gestione, obiettivo che una crisi economica di portata internazionale ha allontanato. Sappiamo tutti che l'indipendenza delle testate è fortemente condizionata dalla situazione finanziaria e sappiamo anche che ci sono *deficit* di varia natura e che ci può essere sempre chi è disposto a colmarli, certo con intenti non sempre coincidenti con la libertà di stampa statuita dalla nostra carta costituzionale.

Il disegno di legge al nostro esame rappresenta un sostanziale avvio alla più vasta legge organica: esso risolve in notevolissima parte i problemi per così dire materiali, tenendo conto in particolare dei settori più deboli (piccole e medie aziende giornalistiche, agenzie, periodici ed anche libri) ed accoglie taluni problemi di normativa affacciati in più ampio disegno riformatore nel progetto Piccoli ed altri, n. 3016, sul quale sono stati da tempo sollecitati il confronto e l'apporto critico di tutte le parti politiche.

Appare indispensabile ed indifferibile, infatti, elaborare una normativa legislativa che garantisca i rapporti interni nel giornale, che restituisca ai responsabili della proprietà editoriale la loro identità e ponga, nel contempo, precise condizioni di partecipazione e di tutela per i giornalisti ed i poligrafici. È senza dubbio un problema complesso che investe un ventaglio di que-

stioni diverse tra loro, la sua soluzione non deve, tuttavia, affidarsi ad un causale raggruppamento di misure eterogenee, ma ad un disegno attorno ad un momento unificatore, quale potrebbe essere uno statuto speciale per l'impresa editoriale.

Del resto, distinguere l'impresa editoriale dal più vasto ambito delle imprese commerciali non è tentativo infondato se è vero che essa trova giustificazione nella peculiarità della sua struttura interna e nelle direttive che si possono cogliere nella Costituzione circa le garanzie attribuite all'informazione come irrinunciabile servizio sociale.

Il provvedimento governativo che stiamo esaminando consente di rispondere ad una delle esigenze centrali dell'impresa giornalistica, e cioè quella di ricomporre il suo equilibrio sul piano economico, premessa per definire poi, con adeguato approfondimento, l'assetto dei poteri decisionali all'interno dell'azienda.

Le provvidenze sono limitate nel tempo ed hanno, ripeto, l'obiettivo di determinare il riequilibrio finanziario aziendale come momento di un consequenziale ed indispensabile discorso riformatore.

Dinanzi all'emergenza da tutti riconosciuta, a testate che rischiano di chiudere, a crisi finanziarie che aprono nuovi pericolosi varchi ai già accentuati processi di concentrazione, il Governo ha giustamente ritenuto di dover proporre un intervento urgente. Si tratta di un intervento opportuno e inderogabile, e tanto più giusto, perché investe l'area delle nostre libertà costituzionali.

Non vogliamo teorizzare l'intervento dello Stato in ogni settore produttivo in crisi (pensiamo a quello tessile come esempio), ma la pratica costante, e forse emergente di interventi del genere, può essere invocata per le aziende editoriali e stampatrici forse a maggior ragione. L'importante — mi pare che siano stati posti in essere tutti i possibili accorgimenti — è far sì che tale intervento non tocchi minimamente la libertà di stampa, ma anzi cerchi di collocarsi in direzione di una reale difesa della pluralità delle fonti di informazione, secondo una linea che ha prevalso anche nella normativa sui servizi radiotelevisivi.

In questa ottica e con quest'impegno noi consideriamo favorevolmente il provvedimento governativo che risponde all'esigenza di contribuire alla difesa del pluralismo infor-

mativo e, quindi, della libertà di stampa che è condizione di ogni libertà civile.

Sentite le forze politiche della maggioranza governativa e tenendo conto dei concetti sopra espressi, ho concretato in emendamenti alcune proposte correttive tra le quali mi preme sottolineare quella riguardante una maggiore agevolazione per le prime 30.000 copie ed una conseguente riduzione da venti pagine a diciotto di quelle sostenute dallo sgravio; quella concernente i periodici comunque stampati, riconosciuti dal comitato interministeriale per l'IVA entro il limite di un miliardo; quella relativa al contributo alle grandi agenzie di stampa e ai criteri per la ripartizione di tale contributo; quella che chiarisce ed estende alle imprese stampatrici i vantaggi del credito agevolato e, infine, quella riguardante i criteri di formazione della commissione prevista dall'articolo 7.

Poiché il meccanismo posto in essere dal presente disegno di legge praticamente accentra nell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ogni operazione di approvvigionamento e di assegnazione di carta — ciò al fine di evitare nuovi organismi burocratici che potrebbero complicare, anziché facilitare, gli aiuti urgenti per il settore dell'editoria — si ritiene opportuno che il Ministero dell'Industria e il CIPE fissano adeguati criteri per la determinazione del prezzo della carta al fine di evitare discrasie fra il prezzo della carta sul mercato internazionale e quello sul mercato interno. Ho predisposto un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIVA. Noi ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento — però chiediamo che gli emendamenti preannunciati dal relatore siano fotocopiati e trasmessi ai gruppi in modo che si possa procedere ad una loro seria e meditata valutazione, tenuto anche conto del fatto che essi attengono a materie e ad argomenti che ci interessano vivamente. Poiché il gruppo comunista ha presentato vari emendamenti al disegno di legge, sarà bene che essi vengano distribuiti al Governo, al relatore ed alla Commissione onde evitare scelte aprioristiche senza una ponderata valutazione delle proposte dell'opposizione.

Detto ciò sul metodo, non posso non manifestare la mia sorpresa per quanto riguarda la relazione dell'onorevole Merli, re-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

lazione che io pensavo si sarebbe conclusa — anche in considerazione del coloro politico del relatore — con la richiesta di abbinamento del disegno di legge alla proposta di legge Piccoli da lui menzionata.

MERLI, *Relatore*. Metà della mia relazione si è basata sulla proposta di legge Piccoli.

TRIVA. Una cosa è trarre dalla proposta di legge Piccoli le argomentazioni per la relazione, e un'altra cosa è la richiesta di abbinamento. A parte questo, comunque, il gruppo comunista esprime la sua perplessità e la sua rinnovata critica alla linea e alla azione del Governo su questo argomento.

Non intendo spendere molte parole per discutere di editoria, abbiamo trattato l'argomento per un anno intero ascoltando tutti e tutto; se è vero che in larghissima parte abbiamo sentito in proposito cose note ed alla portata di tutti, è anche vero che dal Governo fu assunto formale impegno di interventi sulla concentrazione delle testate, impegno che non è stato mantenuto.

A conclusione di un lavoro lungo e faticoso, la Commissione presentò le sue conclusioni nella indagine conoscitiva sulla stampa, di cui il testo governativo ha recepito esclusivamente la parte terminale, parte che ovviamente non è né dissociata né dissociabile dalle premesse e dalla parte centrale del documento. L'impresa giornalistica ed editoriale ha nel nostro Paese un assurdo privilegio nei confronti di ogni qualsiasi altra impresa di tipo produttivo per cui, quanto più alto è il passivo in termini di miliardi, tanto più costa l'impresa in occasione di eventuale cessione o vendita, sulla base della capacità della testata di influenzare l'opinione pubblica e di realizzare gli obiettivi ai quali sono interessati i suoi proprietari, e con ciò gli utili che servono a compensare il disavanzo della testata stessa.

Ci troviamo pertanto di fronte a problemi estremamente seri e delicati che investono la cosiddetta « libertà di stampa », che oggi tutti dicono di voler difendere, ma che non sembra sia stata sinora particolarmente difesa. Noi ci scandalizziamo tanto per l'operato di persone che vivono in paesi lontani dal nostro, ma non credo che il possesso, da parte di determinati gruppi di potere economico, di testate di larghissima

diffusione, sia qualcosa di sostanzialmente diverso.

Credo pertanto che il provvedimento al nostro esame sia un qualcosa di parziale che lascia le cose come stanno, ed inalterati i nodi la cui presenza la Commissione unanime aveva riconosciuto nella indagine conoscitiva. Desidero sottolineare con forza il nostro giudizio critico e negativo sul provvedimento, motivato appunto da quei nodi che non sono stati affatto rimossi, contrariamente alle intenzioni da più parti manifestate. Infatti, nel dibattito svoltosi a Reoaro, con la partecipazione anche dell'onorevole Piccoli, è stata presentata una Magna carta degli indirizzi ed orientamenti che la democrazia cristiana avrebbe seguito intorno ai problemi dell'editoria e della diffusione della stampa periodica e quotidiana.

In questo provvedimento vi è un'unica traccia di contributo finanziario a favore della carta, ma nulla per quanto riguarda i rapporti fra redazione e direzione, né per quanto riguarda incentivi al sorgere e diffondersi di nuove testate. È solo un provvedimento di carattere finanziario che tende a privilegiare soprattutto le grandi testate, perché il meccanismo previsto all'articolo 1 non stabilisce la gratuità della carta fino a 50 mila copie e il pagamento pieno al di sopra delle 50 mila, sistema questo che avrebbe distribuito il beneficio in termini inversamente proporzionali alla potenza delle testate e quindi dei gruppi finanziari. Non si tratta quindi di un meccanismo incentivante e, se vi sono provvedimenti che danno agevolazioni ad investimenti successivi, la dinamica è tale che gli investimenti non potranno non andare a favore degli attuali impianti editoriali.

Siamo quindi di fronte ad un provvedimento parziale, insufficiente e lontano sia dalle conclusioni che il Parlamento ha affidato al Governo dopo un anno di dibattito, sia dalle conclusioni che la stessa maggioranza relativa ha formulato.

Leggevo il documento programmatico approvato dalla democrazia cristiana in ordine alle regioni, province e comuni e, senza entrare nel merito, anche se stimolato dall'appartenenza a questa Commissione e dalla simpatia che ho per l'argomento, devo dire che ho trovato una ripartizione meccanica, per cui se questo programma, pur con i suoi vuoti e i suoi limiti, si tradurrà in azione della democrazia cristiana a livello governativo, avremo lo stesso rappor-

to di carenza che esiste fra quello che la democrazia cristiana ha sostenuto nell'indagine conoscitiva sulla stampa e le conclusioni che come forza politica avete formulato nel testo legislativo che reca la firma del capo gruppo della democrazia cristiana, il che ha un significato preciso.

Non sfuggiamo alla sensazione che anche questo provvedimento, pur avendo dimensioni monetarie di gran lunga superiori a quelle relative a qualche gruppo di dipendenti dei vigili del fuoco, abbia una finalità elettoraleistica smaccata. Non lo avremmo detto se si fosse accompagnato ad una legge di carattere generale e se ci fosse stato chiesto di avviare la discussione anche su questa. Se aveste dato corpo ad iniziative legislative di carattere organico sarebbe stata una cosa importante, ma ciò non significa che noi avizzeremo richieste di rimessione in Assemblea, né che non ci impegneremo per migliorare la legge, né che preannunciamo un voto contrario; significa solo che sottolineiamo un metodo di lavoro che consideriamo esiziale per gli interessi generali del paese, perché i problemi sono urgenti e importanti e si devono affrontare con la globalità e il respiro necessari, anche al di fuori di stimoli di parte che tutti in momenti come questo abbiamo.

A chi mi chiedeva quale sarebbe stato il nostro comportamento — ed era uno della vostra parte politica — ho risposto che se da parte democristiana fosse stato proposto un abbinamento alla proposta di legge Piccoli e la costituzione di un Comitato ristretto, saremmo stati d'accordo; ma siamo un gruppo avveduto e un grande partito e non accettiamo di cadere in trappole che guasterebbero sia i rapporti interni al Parlamento, sia la collocazione delle forze politiche nel paese. Quindi riconfermiamo le nostre critiche verso un provvedimento che agevola le grandi testate e che non porta ad un rinnovamento della stampa italiana.

BATTINO-VITTORELLI. Il gruppo socialista mi ha incaricato di rappresentarlo presso la Commissione interni per illustrare la sua posizione in merito al disegno di legge per la riforma dell'editoria. Desidero dire che parecchi rilievi mossi dall'onorevole Triva non possono non trovare consenzienti noi e la stragrande maggioranza dei colleghi presenti in Commissione.

Non vi è dubbio che questo provvedimento, che ha esclusivamente carattere di

emergenza, è lungi dal risolvere tutti i problemi posti dalla necessità di una riforma in profondità della editoria italiana. Se il nostro gruppo si predispone ad approvare il disegno di legge con tutti gli emendamenti necessari lo fa perché, davanti alla scelta fra il tutto e il niente, data la situazione gravissima di crisi della stampa italiana, preferisce avere qualcosa, con la riserva che il grosso delle rivendicazioni siano sollecitamente prese in considerazione.

Quali le ragioni del provvedimento di emergenza? Abbiamo visto nel corso di questi anni — e questa Commissione se ne è resa conto attraverso la indagine conoscitiva — che l'aumento del costo di pubblicazione dei quotidiani è andato crescendo in proporzione aritmetica per cui si prevede per il 1975 un passivo globale per la stampa italiana di 100 miliardi. Questo passivo è stato di 80 miliardi l'anno precedente, di 50 nel 1973, di 20-25 nel 1972.

Si sta andando verso un costante incremento dei costi, che ha posto la stampa italiana davanti ad una grossa crisi, la quale colpisce soprattutto le piccole e medie testate.

Il passivo delle grandi testate è ancora maggiore di quelle piccole. Per esempio, il *Corriere della sera* ha un passivo di 15-16 miliardi di lire, ed ha anche sulle spalle il *Corriere d'informazione*, che grava ulteriormente sul suo bilancio. La grande stampa è tuttavia al servizio dell'industria extra-editoriale, perché costituisce uno strumento di pressione, di pubblicità e di persuasione occulta su tutti: opinione pubblica, Governo, Parlamento. La crisi della stampa italiana non assume tanto un carattere economico quanto di sopravvivenza.

Le cause che ci hanno portato a questa situazione risiedono in larga parte in una crisi di arretratezza e di ritardo tecnologico che si può far risalire al periodo fascista. In quel periodo, non si ebbero quella rivoluzione e quello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa che viceversa si stavano verificando nelle grandi democrazie occidentali. All'indomani della seconda guerra mondiale, anche da noi si sono cominciati a introdurre nuovi mezzi di comunicazione di massa, che hanno agevolato la stampa periodica, lasciando però indietro la stampa quotidiana, nella quale non si è riusciti a superare il ritardo tecnologico.

Se confrontiamo la nostra stampa quotidiana con quella popolare delle altre na-

zioni europee, infatti, notiamo subito il netto divario esistente. Così, se prendiamo il *Daily Mirror* di Londra, con le sue 5 milioni di copie, ci rendiamo conto del ritardo in cui si trova la nostra stampa nazionale.

Terminato l'ultimo conflitto mondiale, anche altri mezzi di comunicazione di massa, come la radio, preesistente alla guerra, hanno cominciato a svilupparsi. Poi, qualche anno dopo, negli anni '50, è stata la volta della televisione, che ha rivoluzionato tutto il settore. Nel frattempo, la stampa periodica e rotocalco compiva un balzo tecnologico rilevante, mentre quella quotidiana risentiva della concorrenza dei nuovi mezzi.

Siamo passati, infatti, in questo settore, da sette milioni di copie di tiratura subito dopo la guerra a cinque oggi, ossia una copia di quotidiano ogni 11 abitanti, che è l'indice più basso dei paesi di analogo sviluppo economico e culturale. Viceversa, la stampa periodica ha visto crescere la sua tiratura, nel medesimo periodo, fino ad arrivare a venti milioni di copie la settimana, ossia una ogni 3 abitanti circa, che è uno degli indici più alti del mondo e che ci fa comprendere come il lettore sia orientato verso un tipo di stampa diversa, più moderna, di evasione. A questi dati bisogna aggiungere quello dei telespettatori che seguono le trasmissioni più popolari, ma anche più rozze, e che raggiungono i 25-30 milioni, con un indice d'ascolto di uno ogni due abitanti.

Da tutto ciò consegue la necessità di approvare il provvedimento in esame al quale devono essere affiancate altre iniziative promozionali.

I giornali italiani, con i mezzi di cui dispongono, non sono più in grado di sopravvivere come espressione di una pluralità di idee in un paese libero, ed è certamente indispensabile meditare, come ha fatto la Commissione che ha svolto l'indagine sulla stampa, sulle conseguenze che ciò rappresenta per lo stesso regime di libertà e di pluralità di opinioni esistente nel nostro paese.

I giornali italiani, con i mezzi di cui dispongono, non sono più in grado di sopravvivere come espressione di una pluralità di idee in un paese libero, ed è certamente indispensabile meditare, come ha fatto la Commissione che ha svolto l'indagine sulla stampa, sulle conseguenze che ciò rappresenta per lo stesso regime di libertà e

di pluralità di opinioni esistente nel nostro paese.

Desidero rilevare che i mezzi di comunicazione di massa più moderni, come la televisione o la stampa a rotocalco, non sono sostitutivi della stampa quotidiana. Questi mezzi, infatti, sono alternativi e lo sono in senso degenerativo. Così, il lettore di un giornale quotidiano serio, e cioè una piccola fascia dell'opinione pubblica italiana, medita su quanto legge, mentre l'ascoltatore di tutte le trasmissioni popolari della televisione evade da quelle realtà economico-sociali estremamente brutali che sono fatte presenti dalla stampa quotidiana più seria.

La scomparsa dei piccoli giornali quotidiani, che spingono gli italiani a riflettere sulla loro situazione, costituisce, pertanto, una perdita assolutamente incalcolabile per il mantenimento di un regime pluralistico nel nostro paese. Ecco perché bisognava porsi, in un momento in cui la crisi della stampa era grave, un complesso di problemi che si è fatto male ad affrontare con tanto ritardo.

A questo riguardo, convengo con l'onorevole Triva che, dopo le grandi lotte sindacali condotte dalla categoria giornalistica nel corso degli ultimi anni, la situazione era certamente matura perché la riforma dell'editoria fosse globale. Del resto, questa Commissione si è resa conto di ciò deliberando l'indagine conoscitiva sulla stampa, al termine della quale sarebbero stati maturi tempi e condizioni per una riforma in profondità dell'editoria. Ciò non è avvenuto e ciascuno se ne assume le proprie responsabilità a cominciare dal Governo e dalla stessa democrazia cristiana che ne è il pilastro.

Tuttavia, un processo alle responsabilità non ci può esimere dalla responsabilità collettiva che abbiamo come Parlamento di prendere in considerazione per lo meno quei problemi che si possono affrontare e risolvere subito. Vi è qualche difetto in un metodo di questo genere ed è quello che, tardando ad affrontare i problemi di fondo dell'editoria, si hanno conseguenze estremamente gravi.

Con il provvedimento contenente provvidenze per l'editoria si aiutano tutti i giornali e naturalmente si devono aiutare anche i grandi giornali rotocalchi. C'è da domandarsi, però, a chi vadano i denari della collettività. Per quanto riguarda le piccole testate, questi denari vanno agli editori e

puri, alle forze politiche che sostengono questi giornali, alle cooperative, nei rari casi in cui esistono, che utilizzano i denari della collettività per riuscire a mantenere in vita la propria testata. Nel caso delle grandi testate, questi denari vanno direttamente ai gruppi monopolistici che, nella maggior parte dei casi, sono estranei all'industria editoriale ed hanno acquistato testate per poter perseguire finalità diverse da quelle di una stampa libera.

La collettività, quindi, ha interesse a garantirsi contro i pericoli che i propri mezzi vengano adoperati per fini diversi da quelli del mantenimento di una pluralità di opinioni specialmente attraverso le grandi testate. Per questa ragione i provvedimenti di carattere normativo relativi allo statuto dell'impresa, alle condizioni del giornalista, al rapporto fra redazione e direzione e fra direzione e proprietà, alla concentrazione delle testate, sono la condizione perché questi mezzi non vengano utilizzati a fini diversi da quelli perseguiti dalla collettività.

Vi è tuttavia da dire che se è necessario far seguire con estrema urgenza a questo disegno di legge un provvedimento di fondo, la situazione non è rimasta immutata nel campo dell'editoria italiana, perché le categorie interessate si sono mosse nel corso di questi anni e attraverso i patti integrativi, che sono stati concordati tra le parti, specialmente con il rinnovo dell'ultimo contratto, una gran parte delle norme, che stanno a cuore a chi vuole mantenere la pluralità di opinioni in Italia, sono già entrate in vigore o in singole testate o nel complesso delle testate italiane.

Certamente, queste norme non bastano né ad evitare la concentrazione delle testate né atti di sopraffazione della proprietà dei giornali su coloro che sono gli operatori della categoria giornalistica, e cioè sui giornalisti stessi, tuttavia una parte di queste conquiste sono già entrate nella prassi e sarebbe assai difficile, anche per i maggiori giornali italiani, cambiare arbitrariamente un direttore o un linea politica, licenziare arbitrariamente un redattore senza scontrarsi contro le volontà congiunte non solo dei comitati di redazione, ma dell'intera redazione e della categoria dei poligrafici.

A Genova, dirigo un giornale quotidiano socialista, *Il Lavoro*, e se volessi in questo giornale applicare meticolosamente una linea di partito nazionale o locale, mi scontrerei, qualora questa linea fosse in contrasto con l'interesse di una informazione

obiettiva, con il comitato di redazione o con l'assemblea dei redattori. Mi è già accaduto di avere problemi di questo genere e, per anticipare i tempi, quando ho incontrato qualche difficoltà, ho scavalcato il comitato di redazione, che avrei dovuto consultare secondo il patto integrativo, e mi sono rivolto direttamente all'assemblea. In qualche caso è un regime quasi di tipo cesaristico. Ho operato in questo modo per avere la certezza che il giornale adoperasse la propria funzione nel contesto dei progressi che si sono ottenuti in Italia in ordine ai rapporti fra la direzione e la redazione.

Fatta questa premessa, vorrei dire allo onorevole Triva che alcune osservazioni che egli ha fatto sul disegno di legge, mi sembra che siano state tenute presenti dal relatore con gli emendamenti che questi ha proposto dopo aver sentito il parere delle categorie interessate e delle forze politiche di maggioranza.

Vorrei sottolineare alcuni emendamenti che hanno un carattere qualificante per quanto riguarda il miglioramento del disegno di legge nel senso che è stato richiesto anche dal gruppo comunista.

Innanzitutto, in ordine alla maggiore tutela delle piccole e medie testate, il disegno di legge prevede questo sistema: per i giornali di sedici pagine e con una tiratura fino a 50 mila copie, l'integrazione sul prezzo della carta è di lire 150 al chilogrammo, mentre per i giornali eccedenti le 50 mila copie l'integrazione è di lire 100 al chilogrammo.

Desidero rilevare che questa divisione in due fasce non tiene conto delle esigenze di una parte non indifferente della piccola stampa, e cioè di quella che non raggiunge o raggiunge appena 30 mila copie.

Nell'emendamento proposto dal relatore, si considerano tre fasce di diffusione dei giornali: una prima, fino a 30 mila copie, la seconda da 30 a 60 mila copie, e la terza sopra le 60 mila copie. I giornali compresi nella prima fascia otterranno un contributo non di 150, ma di 180 lire, secondo le richieste della stessa Federazione nazionale della stampa italiana. In questo modo si privilegia la piccola stampa rispetto alla media ed alla grande.

Per quanto riguarda la grande stampa, un giusto rilievo è stato mosso dalla Federazione, che ha ritenuto eccessivo il numero di 20 pagine al prezzo di 100 lire al chilogrammo; pertanto, nell'emendamento

del relatore, le pagine sono diventate 18, il che comporta una riduzione del contributo della collettività. Il solo *Corriere della sera* dovrebbe perdere sui 400 milioni, che verranno ridistribuiti tra le piccole testate, sino alle 30 mila copie, grazie all'aumento del contributo statale da 150 a 180 lire.

Di una seconda serie di emendamenti beneficia una stampa negletta da tutti, quella a macchina piana. Esistono piccolissime testate nel nostro Paese che non si possono sviluppare a causa dei costi, e che surrogano in sede locale la stampa nazionale ivi carente; si tratta di bi o trisettimanali che in alcune località sostituiscono i giornali quotidiani che non possono provvedere alle informazioni locali neppure nelle loro edizioni provinciali. A questo tipo di stampa viene esteso il beneficio delle 50 lire iniziali al chilogrammo.

Per quanto riguarda le agenzie, il disegno di legge privilegiava in maniera eccessiva l'ANSA, anche se è una società cooperativa alla quale aderiscono tutti i giornali italiani. Un decreto del Presidente del Consiglio stabilirà le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa rispondenti a determinati criteri.

Un'altra anomalia è stata fatta osservare al relatore, che ne ha tenuto conto: riguardava l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevedeva l'elargizione di un miliardo di lire alla stampa italiana all'estero. Ora, chi vi parla fa parte della Commissione esteri e del Comitato per l'emigrazione, e posso dire che il complesso problema deve essere inquadrato nell'ambito delle misure da adottare per ristrutturare la emigrazione italiana all'estero, dandole un aspetto più democratico ed una migliore rappresentanza, sia livello internazionale che a livello locale, con le consultazioni consolari.

Se non si fosse provveduto ad emendare il testo, sarebbero stati esclusi gli organismi rappresentativi in grado di esprimere un parere esente da clientelismi e discriminazioni; si è pertanto pensato di sopprimere il comma relativo allo stanziamento di 1000 milioni a giornali italiani all'estero, rinviando anche la soluzione del problema della stampa al successivo provvedimento globale sull'emigrazione.

Credo di poter dire con estrema franchezza al Governo che il partito socialista italiano avrebbe preferito che la formazio-

ne della Commissione fosse meticolosamente prevista in tutti i dettagli sin da ora ma che tuttavia l'imporgli di concordare con le categorie interessate la composizione della Commissione stessa ci è parso un compromesso onorevole che consente di non creare un organismo emanante esclusivamente dal potere esecutivo.

Tutte queste considerazioni ci inducono a ritenere che l'approvazione sollecita del provvedimento, superando gli ostacoli che anche nell'ultima ora possono essere sorti, sia dovuta a ragioni di estrema necessità, a parte il facile rilievo mosso dai comunisti che l'approvazione di una legge del genere proprio alla vigilia delle elezioni ha il sapore di un provvedimento di stile elettorale; non ci siamo lasciati dominare da preoccupazioni di questo genere, e non tanto perché non siamo noi i presentatori della legge, bensì il Governo, ma piuttosto perché la situazione in cui versano i giornali è talmente critica che il rinvio di una sua soluzione — tenendo anche presente l'incertezza della situazione politica — avrebbe fatto correre il rischio alla stampa italiana non solo di non avere una riforma della editoria, ma nemmeno una riforma di emergenza, e nemmeno per tre o quattro settimane o mesi, ma addirittura forse per tre o quattro anni, cosa che sarebbe costata la sopravvivenza alle testate che non interessano i gruppi monopolistici privati o pubblici.

Per questi motivi il Partito socialista italiano si dichiara favorevole al provvedimento con gli emendamenti proposti dal relatore; non conosciamo ancora gli emendamenti presentati dal Partito comunista, ma li prenderemo in attenta considerazione, anche perché ovviamente in qualche cosa coincideranno con quelli suggeriti dal relatore.

Concludo auspicando la rapida approvazione del disegno di legge.

ZOLLA. Desidero in primo luogo ringraziare il relatore perché ha presentato il provvedimento in modo chiaro e veramente approfondito.

Non sarei intervenuto in questo dibattito dopo l'intervento ricco di riferimenti dell'onorevole Vittorelli, se non avessi sentito l'obbligo di aggiungere qualche breve precisazione su quanto ha detto l'onorevole Triva in apertura di discussione.

Certamente siamo in presenza di una legge parziale che non risolve tutti i problemi dell'editoria e della stampa in ge-

nere, ma *primum vivere*, cioè anzitutto si deve porre l'editoria in condizioni di sopravvivere, perché se discutiamo i temi generali di una grande riforma ci comporteremo come quei cattedralici di gran rilievo che al capezzale del malato disquisiscono di nuove teorie terapeutiche mentre il malato muore. Noi invece dobbiamo arrivare in tempo a dare una boccata di ossigeno che permetta di superare le più urgenti difficoltà e poi affrontare i temi di fondo, senza fretta, ma anche senza indugi, perché i problemi sono sul tappeto, come abbiamo visto nell'indagine conoscitiva.

Oggi si discute di ristrutturazione e si pensa di ridisegnare il concetto giuridico dell'azienda in genere, a maggior ragione dell'azienda giornalistica che ha un compito tanto delicato, e su questa strada penso che il Parlamento procederà quanto prima.

Ancora, l'osservazione che questo disegno di legge privilegia le grandi testate mi pare eccessiva e — mi si consenta — fuor di luogo, soprattutto alla luce degli emendamenti preannunciati dall'onorevole Merli e lumeggiati dall'onorevole Vittorelli.

Non abbiamo inteso difendere la proposta di legge Piccoli perché è nella logica di quanto ha detto l'onorevole Triva che non deve essere difesa *a priori*. Ieri l'onorevole Spagnoli ha detto che le argomentazioni della minoranza hanno fatto presa sulla maggioranza ed ho risposto che ciò è sempre fuori discussione perché evidentemente abbiamo sempre dimostrato che la dialettica parlamentare si arricchisce quando non vi è un arroccamento ottuso della maggioranza, ma, se, a un certo punto, ci viene chiesta una disponibilità al confronto, questa non ci può essere rimproverata come scarsa convinzione nelle nostre tesi. Siamo convinti che la proposta di legge Piccoli risponda a certe esigenze, ma siamo anche disposti a una discussione più ampia che tenga presenti anche le proposte di altre forze. Per collaborare si deve rinunciare in parte al proprio punto di vista per recepire quello altrui, quindi abbiamo ritenuto, in questo momento, di non abbinare la proposta di legge Piccoli ma di rinviarne l'esame ad un momento diverso.

È stato anche detto che il Governo e la democrazia cristiana sono in ritardo per quanto riguarda le provvidenze alla stampa e all'editoria, ma devo ricordare a tutte le forze politiche che l'indagine conoscitiva ha

fornito a tutti un gran numero di elementi che avrebbero consentito a qualunque parte politica di affrontare il problema; ma non mi pare che ciò sia avvenuto, né mi risulta che vi sia giacente alla Camera dei deputati una qualche proposta di legge presentata da una qualsivoglia forza politica sul tema, il che è proprio indice della difficoltà di affrontare il tema. Non voglio erigermi ad avvocato d'ufficio del Governo, che non ne ha bisogno, ma devo respingere per la mia parte politica questi addebiti e penso che dobbiamo collocarci in un'ottica di molto equilibrio senza velleità né manifestazioni di metodi illuministici.

È necessario, a mio avviso, innanzitutto fissare i limiti dell'uso dell'indiscriminato del capitale che porta, attraverso le società per azioni e le partecipazioni incrociate, a far scomparire il vero editore. Mi pare ozioso il discorso sull'editoria puro o impuro e mi domando se editori puri siano esistiti o se tali potessero essere considerati i Frassati o i Crispi o i Perrone.

Vi è una tradizione che da questo punto di vista non lascia alcun dubbio.

Concludendo dirò che il gruppo della democrazia cristiana si rende conto della portata limitata del provvedimento ma ritiene, data la situazione d'emergenza, che il medesimo non possa essere disatteso. Siamo favorevoli, quindi, ad una rapida approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 17,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3776.

SERRENTINO. In questi ultimi due giorni si sono avute delle polemiche nei confronti del gruppo liberale, per l'atteggiamento da esso assunto sul disegno di legge in discussione. In sede di riunione del capigruppo avevamo obiettato che non si poteva mettere all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione, in sede legislativa, un provvedimento di tale importanza, quando neppure il relativo stampato era stato distribuito e quindi (almeno nel nostro caso specifico) non si era nemmeno al corrente dei contenuti del disegno

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

di legge stesso. La polemica è continuata quando si è chiesto che fossero le Commissioni e non già i relativi Comitati parere ad esprimere il parere su tale provvedimento per avere una discussione approfondita sul suo aspetto eminentemente economico (che però nulla risolve in relazione alla crisi dell'editoria giornalistica) e su quell'indirizzo di riforma del settore di cui il Governo ha molto parlato, senza però farlo poi comparire nel presente disegno di legge.

Il mio gruppo ha poi deciso di accogliere la proposta della discussione in Commissione, riunita in sede legislativa, tenendo conto della reale necessità di un pronto intervento in un settore che è in agonia, da un punto di vista economico-finanziario: il disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta appunto una boccata di ossigeno per la nostra editoria, e come tale noi lo accettiamo e lo discutiamo.

In quest'occasione desidero però fare alcune considerazioni di carattere politico. Quando abbiamo affrontato il dibattito sulla riforma della RAI-TV, abbiamo osservato che il prelievo massiccio, da parte di quest'ultima, nel settore della pubblicità avrebbe danneggiato il settore giornalistico: questo provvedimento viene oggi a confermare che allora avevamo visto giusto. A verità corrisponde anche quanto allora abbiamo affermato, cioè che occorre intervenire nel settore dell'approvvigionamento della carta, governato da un ente che non credo abbia più un significato né di carattere economico né sotto il profilo di una propulsione della produzione nel settore: mi riferisco ovviamente all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che presiede all'organizzazione della distribuzione della materia prima nel settore dell'editoria.

Con il presente disegno di legge noi veniamo invece a premiare questo ente — che con le spese di amministrazione si mangia il 65 per cento circa di quello che ha, erogando quindi poco più del 35 per cento — affidandogli in amministrazione una somma ingentissima. Speriamo che si ridimensionino le percentuali che ho citato!

Ora, è il Governo che deve vigilare sulla corretta applicazione di questo provvedimento di legge: ed il mio gruppo in proposito presenterà un emendamento, con il quale si intende far obbligo al suddetto ente a tenere, nel proprio bilancio, ben distinta la gestione normale da quella, inve-

ce, relativa ai fondi che, con questo provvedimento di legge, si mettono a disposizione dell'ente stesso.

Vorrei ora sottolineare un altro aspetto di carattere politico del provvedimento. Si è fatto presente che se le disposizioni da esso contemplate fossero state applicate solo per un anno, il disegno di legge non avrebbe avuto alcun significato e soprattutto non avrebbe messo in moto un certo meccanismo per il raggiungimento di un determinato equilibrio nel settore interessato. Però, il triennio previsto per la realizzazione dell'esperimento di cui al disegno di legge è, secondo noi, eccessivo: in questo modo si ritardano quei provvedimenti di riforma che il Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame, richiama, parlandone come di decisioni da prendere entro breve termine, che non può esser equindi quello di un triennio. Si può scegliere una via di mezzo, tra il periodo di un anno e quello di tre anni: ma occorre dimostrare una concreta volontà di affrontare decisamente questo problema, anche nella sostanza politica, e soprattutto nel rispetto delle indicazioni che sull'argomento sono venute dalla nostra Commissione.

Ho letto gli emendamenti che proporranno i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione, e mi sono sembrati opportuni, in quanto hanno obiettivi apprezzabili, come quello, ad esempio, di favorire i giornali quotidiani fino ad una certa tiratura (30 o 40 mila copie), che sono quelli che si trovano in maggiore difficoltà, e che, seppure non lo sono oggi, potrebbero in futuro essere con l'acqua alla gola: verrebbero così a diventare voci autosoffocate dal massiccio incremento del costo della carta e degli altri costi aggiuntivi, non ultimo quello del personale. Il gruppo liberale, quindi, è anche disponibile a discutere ed accogliere gli emendamenti. La cifra prevista dal disegno di legge deve però restare immutata, perché ci sembra già congrua: piuttosto dobbiamo fare in modo che essa serva veramente a favorire la stampa e a sollevare l'editoria dalle difficoltà in cui versa.

A proposito delle agenzie di stampa, presenterò un emendamento perché i contributi vengano loro distribuiti in base a criteri uguali per tutti, per un principio di giustizia: vi sono infatti delle agenzie di informazione che svolgono bene il loro dovere, e che non possono essere trascurate

in un provvedimento del genere, in cui invece è stata citata solo l'ANSA specificatamente, anche se non per assegnarle una quota maggiore di contributi.

Per quanto riguarda determinati problemi fiscali sollevati dal disegno di legge, una certa opposizione potrà venire da me personalmente, più che dal mio gruppo. Direi che un giusto riconoscimento di sgravio fiscale deve essere portato avanti, però non a degli eccessi per non creare precedenti in altri settori e per rispetto a quei principi per i quali non può essere disattesa la recente legge di riforma tributaria.

Per quanto riguarda il credito agevolato non posso che apprezzare la parte del provvedimento, che ci interessa in modo particolare.

Le imprese giornalistiche sono alla ricerca costante e continua del potere politico più che di quello economico, proprio per queste ragioni riteniamo opportuno la adozione di questo provvedimento. Abbiamo la possibilità di ammodernare il processo tecnologico nelle imprese editoriali, abbiamo la volontà di migliorare, per quanto è possibile, il settore e per questo abbiamo presentato degli emendamenti che tendono proprio ad ovviare gli inconvenienti che si possono presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Merli, per aver, con molta efficacia, riferito alla Commissione tutti gli argomenti inerenti la materia che stiamo trattando e per aver presentato una serie di emendamenti che danno, secondo il parere del Governo, una struttura nuova ed equilibrata a questo provvedimento.

Devo, altresì, ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito, dall'onorevole Zolla all'onorevole Serrentino, Vittorelli e tutti gli altri.

Questo provvedimento assume il carattere dell'urgenza e si inquadra in un provvedimento, allo studio presso il Consiglio dei ministri, più ampio che investe tutto il settore dell'informazione. Su questo piano si muove il Consiglio dei ministri te-

nuto anche conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla stampa condotta da questa Commissione.

Il disegno di legge, che prevede anche alcuni provvedimenti di carattere economico, va incontro a una situazione estremamente grave delle aziende editoriali. Tenendo conto proprio di queste esigenze vorrei far rilevare che le proposte del relatore, all'articolo 1, rendono ancora più evidenti le condizioni in cui versano le piccole e medie testate. Vorrei aggiungere che il provvedimento ha anche una visione più larga e si inquadra in un problema più generale. Crediamo che attraverso il credito agevolato si possano rinnovare tutte le strutture che sono l'elemento basilare del settore editoriale.

Potrei aggiungere molte altre considerazioni ma voglio ricordare che in questo disegno di legge vi sono molti punti che si riferiscono al sistema e all'organizzazione delle imprese, imprese che si inquadrano in una riforma editoriale più grande e completa.

Ringrazio nuovamente tutti coloro che sono intervenuti nella discussione e auspico che questo provvedimento possa, nel più breve tempo possibile, divenire operante perché dobbiamo dare una soluzione alla grave crisi che investe tutte le imprese del settore editoriale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Per il triennio decorrente dal 1° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita, anche con abbonamento postale, da almeno un anno, anche con diversa periodicità, integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:

a) lire 150 al chilogrammo, fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine dalla diciassettesima alla ventesima, per le prime 50.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;

b) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 20 pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera a);

c) ulteriori lire 20 al chilogrammo, oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle presenti lettere a) e b) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;

d) lire 50 al chilogrammo, fino a 150 pagine, per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo e di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti — come media annuale — almeno per la metà, di testo non pubblicitario.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni a riviste specificamente riconosciute di elevato valore culturale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1951, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico. L'Ente stesso è altresì autorizzato a concedere all'ANSA — tenuto conto dei particolari compiti e funzioni che questa persegue — ed alle altre agenzie italiane di stampa che all'entrata in vigore della presente legge siano già collegate con telescrivente con almeno 10 quotidiani, contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e per i beni culturali e ambientali saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente.

L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli esteri, del tesoro, dell'industria e per i beni culturali e ambientali.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: per il triennio decorrente dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, *con le altre:* per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: decorrente dal primo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, *con le altre:* decorrente dal 1° gennaio 1975.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: posti in vendita anche con abbonamento postale, da almeno un anno, anche diversa periodicità, *con le seguenti:* posti in vendita da almeno un anno anche abbonamento postale e con diversa periodicità.

Al primo comma, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;

b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine diciassettesima e diciottesima per le copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;

c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di diciotto pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera b);

d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;

e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti — come media annuale — almeno per la metà, di testo non pubblicitario;

f) integrazione unitaria al chilogrammo nei limiti di spesa totale di lire mille milioni per i periodici comunque stampati e non rientrati nei benefici di cui alla lettera e), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato già riconosciuto dal Comitato consultivo interministeriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 e al decreto del ministro delle finanze 18 dicembre 1972 incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini del

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

la applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1 agosto 1949, n. 482 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente: lire 180 al chilogrammo fino a 14 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine dalla quindicesima alla ventesima per le prime 50.000 copie giornaliera di tiratura dei giornali quotidiani.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) del primo comma, sostituire la parola: presenti con l'altra: precedenti.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera c), aggiungere: e di giornalisti e tipografi;

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: Le integrazioni di cui sopra vengono corrisposte anche per la carta di importazione

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma, con i seguenti:

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire mille milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.

L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per lo importo complessivo di lire duemila milioni all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già collegate per telescrivente — con canali in concessione esclusiva del ministero delle poste e delle telecomunicazioni — con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti e quin-

dici poligrafici ed effettuino almeno dodici ore di trasmissione al giorno».

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: L'Ente nazionale per la cellulosa e, per la carta è autorizzato, *con le altre:* La Presidenza del Consiglio è autorizzata; e L'Ente stesso è altresì autorizzato *con le altre:* La Presidenza del Consiglio è altresì autorizzata.

Al quarto comma, sostituire le parole: L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato *con le altre:* La Presidenza del Consiglio è inoltre autorizzata.

Gli onorevoli Pumilia, Zolla, Bellusco, Triva, Baghino ed Alfano hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere le seguenti parole: L'Ente stesso è autorizzato anche a concedere contributi in ragione di anno per l'importo complessivo di lire 250 milioni alle altre agenzie di stampa che abbiano carattere quotidiano da oltre due anni, che siano dirette da giornalisti professionisti e che abbiano abbonamenti di giornali quotidiani.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui sopra verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato, e per i beni culturali ed ambientali, ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia ed ai notiziari specializzati editati.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma, aggiungere le seguenti parole: in maniera direttamente proporzionale al numero dei giornalisti professionisti dipendenti ed alle ore e frazioni di ore di trasmissione per telescrivente.

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere le parole: secondo gli orientamenti espressi dalla con-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

ferenza nazionale dell'emigrazione e sentito il parere delle più rappresentative organizzazioni degli emigrati.

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere le parole: tenuto conto delle risultanze della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al termine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

I decreti di cui ai due comma precedenti prima di essere approvati sono comunicati al Parlamento. Non possono essere emanati se non dopo trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

DULBECCO. Gli emendamenti presentati dal gruppo comunista si muovono essenzialmente in tre direzioni; una di esse è senza altro il tentativo, sia pur modesto, di portare il discorso sul problema della riforma. Un'altra direttrice mira a stabilire con precisione i compiti che devono essere assegnati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Da ultimo i nostri emendamenti tendono a favorire, in qualche modo, la piccolo e media azienda, ma questa istanza ci pare che sia stata recepita anche dal relatore, onorevole Merli.

In ordine poi all'emendamento che riguarda la stampa all'estero ci è sembrato di capire, dalle parole dell'onorevole Vittorelli, che si cerca di staccare questo discorso particolare da tutto il problema in generale. Noi riteniamo che, pur rimanendo validi i concetti espressi dalla legge, potrebbe essere detto con estrema chiarezza che questi contributi dovrebbero essere erogati secondo gli orientamenti espressi dalla recente Conferenza nazionale dell'emigrazione e sentito il parere delle più rappresentative organizzazioni di emigrati.

Da ultimo vorrei affrontare il discorso della carta d'importazione: il gruppo comunista pensa che, anche in questo settore, dovrebbero essere erogati dei contributi.

SERRENTINO. Il primo emendamento del gruppo liberale all'articolo 1 tende a cambiare il periodo nel quale l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere le integrazioni.

Per quanto riguarda il punto in cui si parla delle agenzie di informazione, il nostro emendamento alla fine del terzo comma tende a stabilire che l'erogazione dei contributi avvenga in maniera direttamente proporzionale al numero dei giornalisti professionisti dipendenti ed al numero di ore e di frazioni di ore di trasmissione per telescriventi.

MERLI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo nel sostituire biennio con triennio: di conseguenza accetto l'emendamento del gruppo liberale.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, vorrei soprattutto raccomandare all'attenzione dei colleghi quello sostitutivo delle lettere a), b), c) e d) del primo comma che tende ad introdurre un criterio largamente estensivo di valutazione.

Il successivo emendamento del secondo comma dell'articolo 1 ha lo scopo di distinguere le agenzie di una certa rilevanza internazionale da quelle che svolgono un'opera minore.

L'emendamento al terzo comma dell'articolo 1 relativo alla erogazione dei contributi credo venga incontro alle aspettative della parte comunista, in quanto, è chiesto che essa venga effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati.

Alla fine del quarto comma dell'articolo 1 abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo tendente a considerare le risultanze della conferenza nazionale dell'emigrazione.

L'emendamento dell'onorevole Triva al primo comma dell'articolo 1 tendente a sostituire la decorrenza anziché dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1975, necessiterebbe un rinvio alla V Commissione bilancio per il parere sulla consulenza finanziaria, per cui sono contrario.

Per quanto riguarda il secondo emendamento della parte comunista quello, cioè, volto a sostituire al secondo comma dello articolo 1 le parole: «L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» con le altre: «La Presidenza del Consiglio è autorizzata» pensiamo sia opportuno valerci della esperienza dell'Ente cellulosa e carta.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Sull'emendamento che auspica lo stanziamento di 250 milioni alle agenzie di stampa minori mi rimetto al giudizio dell'onorevole sottosegretario.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

SERRENTINO. A mio giudizio, prima di accettare o respingere l'emendamento dovremmo sapere con sicurezza se realmente esistono le agenzie minori cui esso fa riferimento per evitare di stanziare 250 milioni a un soggetto non chiaramente determinato.

ZOLLA. Desidero chiarire all'onorevole sottosegretario e all'onorevole Serrentino che le agenzie minori esistono e che per esse s'intende quelle che abbiano carattere quotidiano da almeno due anni; lo stanziamento di 250 milioni è quindi giustificato: tuttavia, poiché esso comporterebbe la modifica della copertura di bilancio suggerirei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno del quale il Governo tenga conto nel provvedimento di ristrutturazione dell'editoria.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Affinché le esigenze cui l'emendamento fa riferimento non vengano sottovalutate il Governo accetta la sua trasformazione in ordine del giorno ed esprime su di esso parere favorevole.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario al comma, aggiuntivo, al termine dell'articolo, presentato dal gruppo comunista. Per quanto riguarda le agenzie, del resto, abbiamo già fissato dei criteri nella legge, e circa i giornali italiani all'estero abbiamo tenuto conto delle risultanze della conferenza per l'emigrazione.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario a quest'emendamento.

TRIVA. — A proposito del secondo emendamento del relatore al primo comma, vorrei dire che esso ci trova sostanzialmente consenzienti. Gradiremmo però avere un chiarimento circa i meccanismi dell'integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti

di spesa totale di mille milioni — di cui alla lettera f) dell'emendamento — prevista senza per altro fissare un minimo di contributo al chilogrammo. Non vorrei, per così dire, che noi facessimo bella figura con poca spesa, e che la norma si traducesse in una totale banalità d'intervento, il provvedimento cioè rischierebbe di diventare irritante, anziché positivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. C'è l'emendamento presentato dagli onorevoli Serrentino e Cottone al primo comma.

MERLI, *Relatore*. Sono favorevole.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

TRIVA. Ritiriamo il nostro emendamento sostitutivo al primo comma.

PRESIDENTE. C'è ora il primo emendamento del relatore.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo, quindi, all'emendamento del relatore sostitutivo delle lettere a), b), c), d) al primo comma.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

L'emendamento presentato dagli onorevoli Triva e Dulbecco al primo comma, lettera a), risulta assorbito dall'emendamento testé approvato.

SERRENTINO. Ritiriamo il nostro emendamento alla lettera c) del primo comma.

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Triva e Dulbecco aggiuntivo alla let-

tera c) del primo comma risulta assorbito dall'emendamento testé approvato.

TRIVA. Ritiriamo il nostro emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento dell'onorevole relatore Merli al secondo comma dell'articolo 1.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

TRIVA. Ritiriamo i nostri emendamenti sostitutivi rispettivamente al secondo e al quarto comma.

ZOLLA. A nome anche degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo, con la riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

SERRENTINO. Ritiriamo il nostro emendamento, aggiuntivo alla fine del terzo comma dell'articolo.

TRIVA. Ritiriamo il nostro emendamento, aggiuntivo al quarto comma dell'articolo, in conseguenza della presentazione di analogo emendamento da parte del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, aggiuntivo al quarto comma.

(È approvato).

C'è infine l'ultimo emendamento Triva e Dulbecco, relativo ad un comma aggiuntivo.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il triennio di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente articolo 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 23 marzo 1956, n. 168, e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: triennio, con la parola: biennio.

MERLI, *Relatore*. Sono favorevole.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acquisita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.

SERRENTINO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla modifica proposta dopo il primo comma dell'articolo. Si tratta di tenere separate le attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta relative alla vec-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

chia gestione e alla nuova gestione dei fondi che gli vengono assegnati con il presente provvedimento di legge per uno scopo ben preciso: gestione che deve quindi rimanere nettamente separata da quella normale.

MERLI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Serrentino e Cottone.

(È approvato).

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e contributi.

Quest'emendamento risulta precluso dalla nuova formulazione dell'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Per le cessioni e le importazioni dei periodici di cui alla vce 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del tre per cento.

Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori nonché le cessioni ai medesimi e le importazioni degli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: importazione aggiungere le parole: l'acquisto della carta e le spese di composizione e di stampa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1 — che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1977 — per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa.

I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del *plafond* complessivo di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale.

Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sen-

tito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è concesso un contributo sugli interessi che sarà determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

Il tasso di cui sopra sarà ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1229.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « imprese editrici, *aggiungere le parole:* e stampatrici di quotidiani e di periodici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: a favore di imprese editrici, *aggiungere le parole:* o stampatrici.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1977 *con le parole:* entro il 31 dicembre 1976.

All'ultimo comma sostituire le parole: legge 28 novembre 1965, n. 1229, *con le parole:* legge 28 novembre 1965, n. 1329.

TRIVA. ritiriamo il nostro emendamento.

MERLI, *Relatore.* Sono favorevole agli emendamenti.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Serrentino e Cottone al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Serrentino e Cottone all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificato, al fine suindicato, come segue:

La presidenza è attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere a), c), e), f) fanno parte del comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali. Il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana. A tal fine le dette federazioni indicano nominativi in numero doppio di quelli di rispettiva spettanza.

Si applica il disposto dei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sostituite le parole « Ministro » o « Ministero dell'industria e del commercio » con le parole rispettivamente di « Presidente » o « Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscriverne ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

Gli onorevoli Triva e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: I componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria, *con le parole:* il numero di cui alla lettera g) è aumentato a sette, e devono essere esperti in materia di editoria; *e dopo le parole:* Federazione nazionale della stampa italiana *aggiungere le parole:* e tre su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: A tal fine le dette federazioni indicano nominativi in numero doppio di quelli di rispettiva speltanza ».

MERLI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal gruppo comunista, devo ricordare che la Commissione cui si fa riferimento alla lettera g) dell'articolo 5 della legge n. 623 del 30 luglio 1959 riguarda il credito; importante è invece la Commissione di cui all'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, circa la quale presenterò un opportuno ordine del giorno, invitando il Governo a introdurre in questa Commissione i rappresentanti sindacali dei poligrafici e di altre categorie interessate.

TRIVA. La rappresentanza delle organizzazioni sindacali è importante anche nella commissione che si occupa del credito: tale commissione, infatti, deve esprimere un parere sull'ammissibilità di imprese editrici o di particolari agenzie alla concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 4 del provvedimento di legge in esame. Si tratta di decisioni che riguardano la politica degli investimenti nel campo della editoria.

MERLI, *Relatore.* In nessuno di questi comitati per il credito sono stati introdotti fino ad oggi dei rappresentanti sindacali: al massimo, vi sono dei rappresentanti delle categorie interessate, che in questo caso sono già previsti dalla citata legge n. 623.

TRIVA. Ma questo che esaminiamo è un disegno di legge che va verso la riforma che si deve attuare nel settore.

MERLI, *Relatore.* L'emendamento non mi sembra opportuno: esprimo pertanto parere contrario.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

TRIVA. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Triva e Dulbecco.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento espressivo Merli al primo comma.

(È approvato).

Le parole in questione s'intendono pertanto soppresse.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente articolo 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, a concedere a favore di imprese editoriali di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonché a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60 per cento, elevabile all'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passività assunte per finalità aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.

Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: a favore di imprese editoriali, aggiungere le parole: o stampatrici.

Gli onorevoli Serrentino e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: 50.000 con la parola: 60.000.

SERRENTINO. Ritiriamo il nostro emendamento.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazione e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione con il compito di:

a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per le riviste e per le agenzie di stampa, dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché, sulla base delle rilevazioni prescritte con regolamento, i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;

b) risolvere le questioni connesse allo applicazione della presente legge;

c) formulare eventuali proposte per l'adeguamento delle disposizioni della presente legge;

d) formulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge proposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e artigianato e per i culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazione e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:

a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;

b) formulare entro mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Della Commissione sono chiamati a far parte fra gli altri, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Federazione italiana editori e di esperti designati dalla Commissione parlamentare per la RAI-TV.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È respinto).

L'articolo 7 risulta pertanto approvato nella formulazione proposta dal relatore e già votata.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

È istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agen-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

zie di stampa presso i servizi informazione e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel registro devono essere riportati:

- a) la denominazione e la sede della testata giornalistica;
- b) la data dell'iscrizione nel registro;
- c) la proprietà della testata e nel caso di appartenenza a società: struttura, atto di costituzione, norme regolamentari e composizione degli organi dell'impresa editoriale proprietaria;
- d) i bilanci delle testate redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7.

Sul registro devono essere annotati i trasferimenti di proprietà delle testate e delle imprese editoriali

Le variazioni relative alla lettera c) devono essere comunicate ai fini della registrazione entro il termine di quindici giorni.

A partire dal 1° gennaio 1976, la concessione dei benefici disposti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione nel registro nazionale di cui al primo comma del presente articolo. Dalla stessa data la inosservanza delle indicazioni stabilite alla lettera d) del precedente comma del presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la lettera d) del secondo comma le seguenti parole: e tenuto conto dei criteri direttivi preposti dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati a conclusione della indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo stampa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma dopo le parole: di cui al primo comma del pre-

sente articolo *le parole:* e alla pubblicazione sul giornale del bilancio di cui alla lettera d) del presente articolo riguardante l'anno precedente.

MERLI, *Relatore.* Sono favorevole.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 6.500 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 3.100 e lire 13.000 milioni, rispettivamente, con riduzione del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali verranno emanate le norme di attuazione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

Con le norme di cui al precedente comma verrà determinato il formato della pagina tipo da assumere a base di calcolo per l'applicazione della provvidenze previste dall'articolo 1.

VI LEGISLATURA. — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

Il prezzo di vendita al pubblico dei giornali quotidiani non è soggetto alle decisioni del CIP e non può essere incluso tra i beni presi in considerazione dall'Istituto centrale di statistica per il calcolo dell'indice dei prezzi per il computo dell'indennità di contingenza ».

SERRENTINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente: e il limite massimo di pubblicità ammessa sia per i quotidiani che per i periodici per poter godere dei benefici di cui alla presente legge.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

È così terminato l'esame degli articoli. Chiedo l'autorizzazione a procedere al coordinamento formale degli articoli.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Battino Vittorelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera,

in ordine all'ultimo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a sentire la Commissione esteri della Camera per conoscere il parere in ordine

alle condizioni e modalità cui deve essere subordinata la concessione di contributi ai giornali in lingua italiana in paesi stranieri;

a sentire inoltre gli organi rappresentativi a carattere nazionale dell'emigrazione italiana all'estero non appena il Parlamento ne avrà deliberato la costituzione.

(0/3776/2/2)

BATTINO-VITTORELLI. Desidero aggiungere poche parole ad illustrazione di questo ordine del giorno.

In attesa della costituzione di un organo rappresentativo dell'organizzazione giornalistica italiana all'estero e data la mancanza di un comitato consultivo degli italiani all'estero questo ordine del giorno vuol sottolineare l'esigenza di sentire il parere dell'unico organo dello Stato che si occupa di tali problemi e, cioè, della Commissione esteri della Camera la quale ha nel proprio seno un comitato dell'emigrazione.

ZOLLA. Vorrei poter esprimere, a proposito di questo ordine del giorno, una mia opinione personale. Sono contrario alla prima parte dell'ordine del giorno, in quanto, introduce un principio contrario al dettato della nostra carta costituzionale e, cioè, quello secondo il quale un atto amministrativo debba essere subordinato al parere vincolante di una Commissione parlamentare prima di essere posto in essere; per questa ragione dichiaro di essere contrario alla prima parte, mentre sono favorevole al resto dell'ordine del giorno.

TRIVA. Dichiaro di essere favorevole al testo dell'intero ordine del giorno.

SERRENTINO. Per le motivazioni espresse dall'onorevole Zolla sono anche io favorevole soltanto alla seconda parte dell'ordine del giorno.

BATTINO-VITTORELLI. Senza insistere per la votazione vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Battino Vittorelli.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Merli, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera,

impegna il Governo

affinché nella Commissione prevista dall'articolo 7 del presente provvedimento, istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, vengano rappresentati esperti dell'editoria (FIEG), delle agenzie, della Federazione della stampa, dell'ordine dei giornalisti, dell'Unione stampa periodica italiana, degli industriali della carta (AISCT) e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

(0/3776/1/2)

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accetta l'ordine del giorno del relatore, onorevole Merli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merli, Baghino, Zolla, Serrentino, Triva e Battino-Vittorelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei provvedimenti generali per l'editoria a tenere in particolare evidenza la situazione finanziaria delle agenzie di stampa che abbiano carattere quotidiano da oltre due anni, che siano dirette da giornalisti professionisti e che abbiano abbonamenti di giornali quotidiani.

(0/3776/3/2)

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

DULBECCO. La montagna ha partorito il topolino: il disegno di legge n. 3776 diventa, finalmente, operante ovviando così, in qualche modo, agli inconvenienti che si sono presentati o si presenteranno nel settore dell'editoria.

Siamo di fronte ad una leggina che si colloca in un momento particolare della vita politica del paese.

Comunque, nonostante tutto questo, il voto del gruppo comunista sarà favorevole

perché quando si sta agonizzando è necessario un provvedimento serio.

Domani, se non erro, i giornalisti e le maestranze dei giornali piemontesi scenderanno in sciopero per solidarizzare con *La Gazzetta del popolo* e per sensibilizzare il Governo sulla necessità di non continuare ulteriormente nella politica dei rinvii.

Il gruppo comunista dichiara la propria disponibilità nei confronti di questo disegno di legge, sollecitando nel contempo, insieme con tante altre forze politiche e con i lavoratori del settore, che si arrivi al più presto a predisporre un provvedimento organico, un provvedimento di riforma che risolva i problemi annosi del mondo della stampa.

SERRENTINO. Nel concludere questo dibattito, per i motivi che ho già illustrato nel mio precedente intervento e riferendomi anche all'atteggiamento del gruppo del partito liberale quando si trattò di discutere dei problemi della stampa, nonché preannunciando una proposta di legge liberale in ordine alle norme che riguardano il regime giuridico dell'impresa editoriale quotidiana, dichiaro che il gruppo liberale non può esprimere un voto positivo su questo provvedimento, perché lo considera parziale ed inadeguato ad affrontare, *in toto*, il grosso problema che era sorto in sede di indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia.

Il gruppo liberale, quindi, si asterrà dalla votazione di questo provvedimento e questa astensione significa assenso nei confronti delle misure di carattere economico in esso contenute, ma anche valutazione negativa per quanto riguarda le altre misure e quindi la soluzione concreta dei problemi attinenti al settore della stampa.

PRESIDENTE. Io ritengo che questo provvedimento non venga incontro alle conclusioni dell'indagine conoscitiva alla quale ha fatto poco fa riferimento l'onorevole Serrentino se non in modo assolutamente parziale. Bisogna però anche riconoscere che, pur nella sua parzialità, questo provvedimento va incontro alle esigenze di quotidiani piccoli, medi e grandi che attraversano incontestabilmente un momento molto difficile e che quindi hanno bisogno di un sostegno pubblico per poter assolvere alla loro funzione di informazione.

È soprattutto in questa visuale, nella speranza, cioè, di poter esaminare al più

presto nella nostra Commissione un provvedimento organico che il Governo ha più volte preannunciato, che il gruppo socialdemocratico al quale appartengo voterà a favore di questo disegno di legge.

ZOLLA. Vorrei motivare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

Certamente questo disegno di legge avrebbe meritato di essere esaminato in un momento di maggiore tranquillità, ma è chiaro che, nel momento stesso in cui esso è giunto al nostro esame, noi abbiamo sentito il dovere di affrontarlo con la massima celerità. È certo comunque che esso non può in nessun modo essere definito di carattere elettorale: tutti sappiamo che era in gestazione da tempo e che ha avuto un *iter* piuttosto travagliato e, quindi, anche se è arrivato al nostro esame in questo periodo particolare, dobbiamo prendere atto dell'esistenza dei problemi ai quali esso è inerente.

Che poi il momento sia quello pre-elettorale non credo che costituisca una ragione per gettare un'ombra sul contenuto di questa legge, che risponde ad esigenze sottolineate da molte parti della stampa italiana e ritenute *conditio sine qua non* perché essa possa continuare, almeno in alcuni casi, ad esistere.

Pensiamo anche che sia opportuno — ed invitiamo, in questo senso, il rappresentante del Governo qui presente — che il Governo proceda sollecitamente sulla strada di una revisione globale di tutti i problemi delle aziende giornalistiche e giunga al più presto alla presentazione alle Camere di un disegno di legge *ad hoc*.

Noi siamo convinti che si debba procedere con urgenza su questa strada: invitiamo perciò il Governo a farsi promotore di un nuovo disegno di legge e dichiariamo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al presente provvedimento.

BATTINO-VITTORELLI. Il gruppo del partito socialista italiano esprimerà voto favorevole nei confronti di questo disegno di legge per le ragioni che sono state già ampiamente illustrate stamattina.

Per parte mia, vorrei limitarmi ad aggiungere talune osservazioni che possano qualificare il nostro voto favorevole.

Anche il partito socialista — cosa che è stata rilevata anche da altri gruppi — ritiene che la situazione sia matura per pre-

disporre una riforma generale dell'editoria italiana, anche in relazione alla riforma, da poco intervenuta, dell'ente radiotelevisivo, riforma, quest'ultima, che impone un ripensamento di tutta la strutturazione dei mezzi di comunicazione di massa nel nostro paese.

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge che, per altro, riteniamo nettamente insufficiente a far fronte a problemi così imponenti, anche se, come ho detto stamattina, è comunque meglio una soluzione parziale immediata che una soluzione totale a lungo termine che è già stata rinviata per troppi anni, aggravando non soltanto la crisi della stampa italiana, ma anche la credibilità delle intenzioni dello Stato di preservare la pluralità dei mezzi di informazione.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione.

Questo provvedimento è insufficiente anche a risolvere i problemi parziali che in esso sono contenuti: certamente la stampa italiana dovrà fare un proprio sforzo autonomo di ristrutturazione attraverso i vari strumenti che sono stati indicati nel corso di questo dibattito, imponendo a se stessa una disciplina diversa da quella che l'ha caratterizzata fino a questo momento.

Il problema della chiusura anticipata dei giornali, di una migliore distribuzione, forse anche di un ripensamento del modo in cui oggi è concepita la stampa italiana e tutta una serie di altri problemi è indubbio che rimangono tuttora da risolvere e che la loro soluzione può essere trovata soltanto attraverso una iniziativa di tutto il settore della stampa italiana. Lo Stato, tuttavia, attraverso la disponibilità che ha dimostrato mediando l'iniziativa del Governo, ha compiuto già un primo passo per porre la stampa italiana in condizioni di superare alcuni aspetti cronici della propria crisi, aspetti che essa non sarebbe stata in grado di superare da sola.

Il gruppo socialista auspica che lo Stato, dopo che il Parlamento ha svolto un'ampia indagine conoscitiva e dopo che lo stesso Governo ha preso l'iniziativa con questo disegno di legge, senta il dovere, entro i termini previsti da questa legge, di portare a compimento quelle iniziative che dovranno porre il Parlamento in grado di approvare una riforma più ampia dell'editoria italiana.

Per tutte queste ragioni, ragioni che convergono in una sola ed essenziale, quel-

la di preservare il regime di libertà previsto dalla nostra Costituzione, il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio 1975.

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, loro ricorderanno come ogni anno, in occasione della discussione del bilancio di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, si elevino da ogni parte politiche richieste di aggiornamento di quella legge n. 1213 del 1965 che, da dieci anni è la normativa dei provvedimenti a favore della nostra cinematografia. Nei vari provvedimenti sono stati messi in evidenza i molteplici e vari inconvenienti, di carattere prevalentemente tecnico, che si sono riflessi negativamente sulla tempestività dell'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, stante la complessità delle procedure e la formazione delle commissioni centrali per la cinematografia, nell'impossibilità, moltissime volte, di riunirsi e deliberare per la mancanza dei propri componenti e quindi del numero legale richiesto.

Il provvedimento di legge al nostro esame, approvato già dalla VII Commissione permanente del Senato, modifica, aggiornandolo, il testo della legge n. 1213 del 1965. Esso rende quella normativa attuale e rispondente alle esigenze che oggi si avvertono nel settore, assicurando contemporaneamente alla cinematografia nazionale una maggiore e sicura tempestività di decisione e rendendo meno farraginose e complesse le procedure; esso garantisce altresì la ri-

chiesta necessaria presenza dei componenti dei vari comitati e commissioni centrali, mediante la nomina di commissari supplenti, e prevede (all'articolo 13, con un'innovazione sostanziale) che il comitato di esperti per i premi di qualità ai cortometraggi, sia diviso in più Commissioni, in relazione alle esigenze di lavoro.

Si tratta di aggiornamenti che non intaccano la caratteristica della legge n. 1213 del 1965, ma che ne modificano in meglio la normativa, sottolineando la validità della legge n. 818 del 1973, che ha già di per sé, ovviato ad alcuni dei noti inconvenienti, consentendo tra l'altro all'amministrazione di provvedere direttamente alla nomina dei rappresentanti di quegli enti ed associazioni che, oltre un certo termine, non abbiano provveduto alle designazioni.

Certo, è indubbia la necessità e l'urgenza di un provvedimento legislativo che accolga quelle innovazioni di fondo che vengono richieste dal mondo della cinematografia: solo se realizzeremo queste ultime, contribuiremo ad una più moderna, reale e viva iniziativa evolutiva di un settore tanto importante non solo ai fini della ricreazione, ma anche e soprattutto sotto il profilo culturale.

Il provvedimento al nostro esame, e che ho brevemente illustrato, non ha tali pretese, ma è comunque un passo avanti, seppure lento, su questa strada. È per questo motivo, che esprimendo parere favorevole sul disegno di legge n. 3773, invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIVA. Mi dispiace che l'ora tarda non ci consenta di discutere a lungo questo provvedimento di legge governativo che contiene alcune modifiche procedurali della legge n. 1213 del 1965; anche perché questa discussione avrebbe costituito l'occasione per chiedere al ministro che ci fornisca dei dati precisi sulle sedute tenute da quella Commissione per cui oggi si propongono dei membri supplenti ed anche sull'attività da essa esplicata, il che potrebbe farci verificare il lavoro svolto nell'ambito della cinematografia italiana: si tratta infatti di un problema che presenta aspetti di carattere economico, culturale, ed attinenti alla occupazione. Voglio augurarmi che il signor ministro, da cui ci giungono cortesi solle-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

citazioni ad approvare il disegno di legge, non voglia con tale approvazione sentirsi esonerato dal provvedere ad un incontro con la nostra Commissione su questi argomenti: anzi, signor Presidente, al riguardo formalizzo la proposta che la Commissione dedichi una o più sedute all'esame attento delle questioni relative alla cinematografia, settore che troppo spesso viene considerato solo sotto l'aspetto della ricreazione che può offrire ai cittadini, mentre esso ha un grande rilevanza sotto molti punti di vista.

Non mi soffermerò dettagliatamente sui problemi in merito ai quali sono state introdotte delle innovazioni, nel presente disegno di legge; voglio tuttavia fare alcune osservazioni.

Esiste nell'articolato una contraddizione tra i criteri che presiedono al rilascio dello attestato di qualità per i lungometraggi ed i meccanismi in base ai quali si decide l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei lungometraggi stessi. Infatti il testo legislativo, così com'è oggi (ed io non presenterò emendamenti in proposito) presuppone praticamente due tipi di valutazione per lo stesso oggetto. La commissione prevista dall'articolo 48 della legge n. 1213 del 1965 esprime il parere in relazione all'assegnazione degli attestati di qualità dei lungometraggi, mentre la commissione di esperti di cui all'articolo 46 della medesima legge accerta se i lungometraggi stessi siano forniti dei requisiti richiesti al fine della programmazione obbligatoria: ora, la composizione delle due commissioni è completamente diversa, ed inoltre la prima commissione compie una valutazione di carattere culturale, mentre la seconda considera, piuttosto gli aspetti economico-commerciali da circuito, del lungometraggio che si trovano ad esaminare. E si risolve a danno della qualità l'ipotesi, che può benissimo verificarsi, che un lungometraggio che abbia ricevuto l'attestato di qualità, non venga ammesso alla programmazione obbligatoria: infatti un film anche molto pregevole, e che abbia un valore educativo e culturale, se non presenta, nell'immediato, un valore commerciale, può essere respinto dalla commissione che deve decidere sull'ammissione alla programmazione obbligatoria, e non esiste un'istanza che, componendo il dissenso e unificando le diverse interpretazioni, possa portare ad una decisione definitiva sulla questione.

Si tratta di un problema molto importante, sul piano culturale; procedendo in

questo modo, ci troviamo abbastanza spesso ad impiantare circuiti di programmazione obbligatoria sul terreno dei livelli attualmente esistenti di sensibilità culturale, facendo raramente opera di sollecitazione e di proposizione di determinati valori. E ciò è tanto vero che, se andassimo ad esaminare i valori culturali ed umani dei lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, potremmo avanzare molte perplessità. Ho già detto che non presenterò emendamenti su tale questione, e ciò per evitare che il disegno di legge, ritornando presso l'altro ramo del Parlamento, che la ha già votato, subisca un ritardo nell'approvazione: ma il problema è molto serio, e necessita quanto prima di un accurato ulteriore approfondimento.

Un'altra considerazione che desidero fare è relativa al carattere che vengono ad assumere i premi di qualità per i cortometraggi, così come sono configurati dal presente disegno di legge. Per quanto riguarda l'entità, essi sono rimasti quelli previsti dalla legge del 1965 n. 1213: il loro valore è venuto quindi a ridursi di molto, dal punto di vista economico, con la falcidia portata dalla svalutazione monetaria intervenuta da allora ad oggi. Ma è soprattutto il criterio con cui vengono assegnati tali premi che mi sembra non corrisponda a quello che, secondo me, dovrebbe essere il carattere di un intervento pubblico nel settore. Non ritengo infatti che il concorso dei cortometraggi all'assegnazione dei premi di qualità debba configurarsi come una sorta di gara a chi arriva prima: piuttosto, si devono fissare dei premi di pari importo da assegnarsi ad un certo numero di cortometraggi, in quanto essi si pongono come testimonianza di sforzo, di ricerca e di contributo su un piano artistico e culturale. Anche su questo argomento non presenterò un emendamento, ma rivolgo al ministro formale richiesta che ci venga da lui comunicato ufficialmente chi sono coloro che, negli anni passati, hanno ottenuto premi di qualità per i cortometraggi. Tali notizie sono necessarie sia per dare una certa dovuta ufficialità a questi riconoscimenti, sia per attivare anche un controllo pubblico in questo campo.

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dal presente disegno di legge rispetto alla normativa prevista dalla legge n. 1213 del 1965, concordo sull'istituzione di membri supplenti dei componenti i vari comitati e le commissioni centrali: so in-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

fatti che, quando si tratta di essere nominato membro di una di queste commissioni, si fanno pressioni, ma quando si tratta poi di lavorare si cominciano a registrare notevoli assenze; il meccanismo di supplenze previsto dal provvedimento in esame impedisce di mandare deserte molte sedute, ed evita i ritardi nelle decisioni che le commissioni devono prendere.

Un'ultima considerazione, che è la più pregnante, riguarda l'articolo 20 del provvedimento concernente le disposizioni transitorie e finali. L'articolo contempla anche le disposizioni per la coproduzione che riconosco, almeno per il passato, erano state disattese. Comunque, non voglio fare carico a nessuno di ciò; mi limito soltanto a far osservare che sarebbe opportuno avere notizie precise sull'argomento, cioè un elenco dei *films* che sono stati fatti in coproduzione almeno negli ultimi tre anni nonché il sistema della reciprocità con le imprese estere.

La legge n. 1213 del 1965, all'articolo 19 - secondo comma - stabilisce i limiti massimi e minimi delle partecipazioni maggioritarie e minoritarie fissando a trenta la quota delle partecipazioni minoritarie.

Ho visto che al Senato il provvedimento è arrivato con un emendamento che, per quanto mi riguarda, ha fugato ogni dubbio risolvendo anche quei problemi che fino ad oggi avevano inquinato il settore. Sono, perciò, d'accordo in linea di massima, ad una positiva valutazione del disegno di legge in esame anche se è necessario un maggiore ragguaglio sul settore delle coproduzioni.

Queste sono le osservazioni che volevo fare. Mi riservo di presentare emendamenti dopo la replica del Ministro del turismo e spettacolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SARTI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare chi è intervenuto nel dibattito. Non spendo molte parole in aggiunta a quelle che sono state espresse dal collega onorevole Maggioni che ringrazio per la sua chiara esposizione.

Piuttosto, più che dire in questa sede ciò che il provvedimento è, per riprendere una affermazione del collega Maggioni e per tranquillizzare l'onorevole Triva in or-

dine alla prima parte del suo intervento, desidererei dire cosa il provvedimento non è.

Esso non è la legge di riforma della legge n. 1213 del 1965; sotto questo profilo accolgo in pieno la richiesta, che è stata qui avanzata, di poter avere delle informazioni più dettagliate da parte del ministero. Spero di poter essere io stesso - anche se non so se le circostanze me lo permetteranno, dati i repentini avvicendamenti che si verificano al vertice del dicastero che ho l'onore di presiedere - il portatore delle notizie che giustamente i componenti della Commissione hanno chiesto, per quanto riguarda, soprattutto, i problemi di fondo della nostra cinematografia. Dico poi per memoria che sui problemi inerenti la cinematografia italiana esiste, da parte del ministro del turismo e dello spettacolo, la massima disponibilità a confrontarsi al più presto in sede parlamentare. Se a questo ancora non siamo arrivati è perché il tipo di dibattito che esiste negli organi competenti e nel paese a questo riguardo lascia presagire altri sviluppi che è bene siano portati a compimento perché si possa poi dare un giudizio più completo e globale. Aggiungo poi che sia io, sia i miei collaboratori ci siamo necessariamente dovuti assoggettare a delle scadenze, scadenze che prevedono, per ragioni facilmente intuibili, che si debba dare la precedenza ad un tipo di provvedimenti - che spero di poter presto presentare al Parlamento - quelli, cioè, che riguardano il settore della lirica che, come tutti sappiamo, attraversa un periodo quanto mai drammatico.

Così come questo provvedimento non è la riforma della legge sulla cinematografia, esso non è neanche un provvedimento le cui misure richiederebbero l'intervento dei dicasteri finanziari; ancora: non è il provvedimento di revisione della censura amministrativa. Desidero però confermare in questa sede il proposito risoluto del Governo, certamente del ministro che in questo momento ha l'onore di parlarvi, di presentare al più presto un provvedimento - già in stato di avanzato approntamento, vale a dire già presentato al concerto interministeriale - per l'abolizione della censura amministrativa. So che questo provvedimento provocherà un ampio dibattito e so anche che esiste in proposito la volontà di cogliere questa occasione per discutere su una tematica che sta a cuore a tutti noi, ma - ripeto - la volontà del ministro che vi

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

parla è nella direzione dell'abolizione della censura.

Vorrei, a questo punto, rispondere all'onorevole Triva il quale ha rilevato — pur senza formalizzare in un emendamento queste sue osservazioni — che esiste una disarmonia in relazione al combinato disposto dall'articolo 48 e dall'articolo 46, disarmonia derivante dalla diversa composizione delle due commissioni. Basterebbe questa osservazione per giustificare un provvedimento di riforma organico, come appunto quello che noi ci proponiamo di presentare.

Come ultimo argomento, vorrei toccare quello relativo agli accordi di coproduzione. Tralascero di ricordare il significato che fu attribuito all'articolo 19 della legge n. 1213 del 1965 quando essa fu approvata. Ad ogni modo, questo articolo 19 prevede, al primo comma, la possibilità di riconoscere come *films* nazionali quelli che siano stati realizzati in coproduzione tra imprese cinematografiche italiane e straniere sulla base di appositi accordi di reciprocità. Un secondo comma dello stesso articolo stabilisce che in detti *films* la partecipazione italiana non debba essere inferiore al 30 per cento.

Una parte di questi accordi è stata rispettata: si è poi posto, com'è noto, un problema particolare per quanto riguarda i nostri rapporti con la cinematografia francese.

Si può discutere e si è discusso recentemente in occasione di accordi internazionali che sono stati definiti nei giorni scorsi a Parigi, su quale sia il significato del secondo comma dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.*(Norma introduttiva).*

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

*(È approvato).***ART. 2.***(Commissione centrale per la cinematografia).*

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera *y*) è sostituita con la seguente:

« *y*) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la Commissione centrale della cinematografia ».

*(È approvato).***ART. 3.***(Riconoscimento della nazionalità).*

Il settimo comma dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è abrogato.

*(È approvato).***ART. 4.***(Attestati di qualità ai lungometraggi).*

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 al competente Ufficio del re-

gistro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

La Commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più film indicati dalla Commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la Commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

(È approvato).

ART. 5.

(Premi di qualità ai cortometraggi).

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito con i seguenti:

« I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla Commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

- a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico ».

(È approvato).

ART. 6.

(Film prodotti per ragazzi).

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE ».

(È approvato).

ART. 7.

(Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità).

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito con il seguente:

« Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle Commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale ».

(È approvato).

ART. 8.

(Adempimenti per la lavorazione).

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 è sostituita con la seguente:

« Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comun-

que non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma ».

L'ultimo comma è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Adempimenti a tutela della nazionalità*).

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film ».

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Adempimenti amministrativi*).

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera a) sono sostituiti con i seguenti:

« a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricevute assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiuntivo dei moduli di denuncia e dei contri-all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato ».

Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera c) è sostituita con la seguente:

« c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film ».

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Comitato per il credito cinematografico*).

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive*).

Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito con i seguenti:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla Commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

ART. 13.

(Commissioni di esperti).

La rubrica dell'articolo 46 è sostituita con la seguente: « *Commissioni di esperti* » e i primi tre commi dell'articolo 46 sono sostituiti con i seguenti:

« Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più Commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Le Commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro del turismo e dello spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle Associazioni nazionali dei Circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alle sedute di ogni Commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo ».

Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'accer-

tamento di tali requisiti è demandato ad una delle Commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 18, primo comma, le parole: « sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 » sono sostituite con le seguenti: « sentito il parere di una delle Commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 47, primo comma, le parole: « adottati dal Comitato di esperti », sono sostituite con le seguenti: « adottati dalle Commissioni di esperti di cui all'articolo precedente ».

(È approvato).

ART. 14.

(Commissione d'appello).

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

(È approvato).

ART. 15.

(Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi).

La lettera c) del primo comma dell'articolo 48 è sostituita con la seguente:

« c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato

dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

(È approvato).

ART. 16.

(Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi).

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 49 è sostituita con la seguente:

« *b*) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I com-

ponenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

(È approvato).

ART. 17.

(Comitato per i film prodotti per ragazzi).

Il secondo comma dell'articolo 50 è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

(È approvato).

ART. 18.

(Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria).

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sostituito con il seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla car-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

riera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente ».

(È approvato).

ART. 19.

(Commissione apertura sale).

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) è nominato un supplente ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

(È approvato).

ART. 20.

(Disposizioni transitorie e finali).

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra paesi non appartenenti alla Comunità economica europea ».

Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera b), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro en-

trata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, numero 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.

(È approvato).

ART. 21.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE » (3542):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Amadeo, Antoniozzi, Boldrin, Bubbico, Cabras, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, D'Arezzo, De Sabata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iozzelli, Iperico, Lapenta, Lodi Faustini Fu-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

stini Adriana, Lo Bello, Maggioni, Mattarelli, Merli, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi e Zolla.

Disegno di legge: « Provvidenze per la editoria » (3776):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Balzamo, Battino Vittorelli, Boldrin, Cabras, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Fontana, Lapenta, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Mattarelli, Matteotti, Merli, Moro Dino, Napolitano, Tantalò, Tripodi Girolamo, Triva, Zolla.

Si è astenuto:

Serrentino.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia »

(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773):

Presenti	26
Votanti	15
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrin, Bubbico, Cabras, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, D'Aniello, Iozzelli, Lapenta, Maggioni, Mattarelli, Merli, Tantalò, Turnaturi e Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo e Triva.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO